



ATO CENTRO OVEST 3
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Revisione - Giugno 2016

INDICE

PARTE PRIMA: SERVIZIO ACQUEDOTTO

<u>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....</u>	<u>4</u>
<u>TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI.....</u>	<u>4</u>
<u>TITOLO III - IL CONTRATTO DI FORNITURA.....</u>	<u>8</u>
<u>TITOLO IV - FORNITURE AD USO PRIVATO.....</u>	<u>11</u>
<u>TITOLO V - NORME TECNICHE SUGLI IMPIANTI.....</u>	<u>15</u>
<u>TITOLO VI - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE.....</u>	<u>19</u>
<u>TITOLO VII - PAGAMENTI E SANZIONI.....</u>	<u>23</u>
<u>TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>25</u>
<u>TITOLO IX - NORME TRANSITORIE.....</u>	<u>26</u>
<u>NORMA TRANSITORIA n. 1 – ARTICOLAZIONE TARIFFARIA.....</u>	<u>26</u>
<u>NORMA TRANSITORIA n. 2 – DEPOSITO CAUZIONALE.....</u>	<u>26</u>
<u>NORMA TRANSITORIA n. 3 – LAVORI EDILI E RELATIVI PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI.....</u>	<u>27</u>
<u>NORMA TRANSITORIA n. 4 – CANONI ANTINCENDIO.....</u>	<u>27</u>
<u>NORMA TRANSITORIA n. 5 – TIPOLOGIA D’USO APPEZZAMENTI A DIFESA DEL TERRITORIO.....</u>	<u>27</u>

PARTE SECONDA: SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

<u>TITOLO I - INTRODUZIONE.....</u>	<u>29</u>
<u>TITOLO II – PRINCIPI GENERALI.....</u>	<u>29</u>
<u>TITOLO III – SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN FOGNATURA.....</u>	<u>38</u>
<u>TITOLO IV – SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE.....</u>	<u>41</u>
<u>TITOLO V – SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.....</u>	<u>44</u>
<u>TITOLO VI – NORME TECNICHE COSTRUTTIVE.....</u>	<u>49</u>
<u>TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI.....</u>	<u>56</u>

**- PARTE PRIMA -
SERVIZIO ACQUEDOTTO**

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Il Gestore si impegna a migliorare la qualità del servizio e dell'acqua distribuita mediante la realizzazione di infrastrutture idriche anche idonee a perseguire i seguenti obiettivi:

- Diversificazione delle fonti di approvvigionamento ossia captazione per emungimento dal sottosuolo, da sorgente e da invasi d'accumulo;
- Interconnessione delle Reti Idriche del Territorio servito;
- Realizzazione di vasi d'accumulo primari;
- Razionalizzazione del servizio anche tramite l'assorbimento di gestioni consortili, ad uso irriguo e promiscuo.

Il Gestore si impegna a perseguire l'obiettivo delle certificazioni di qualità per i processi aziendali e la tutela ambientale.

Il Gestore si impegna ad attuare un articolazione tariffaria che, nel rispetto della Normativa, tenda all'equilibrio dei ricavi tra le diverse tipologie d'utenza, anche introducendo quote fisse per i servizi di fognatura e depurazione.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina del servizio di acquedotto, ossia della fornitura d'acqua potabile all'Utenza.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. AEEGSI: acronimo di Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, regolatore nazionale competente in materia di servizi idrici;
2. Allacciamento/Allaccio: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più Utenti, comprensiva di contatore, pozzetto o nicchia (in cui il contatore è allocato) e raccorderia a valle del contatore fino al giunto di collegamento (escluso) con l'impianto idrico privato;
3. A.T.O.: Ambito Territoriale Ottimale Centro – Ovest 3;
4. Autolettura del contatore: rilevazione effettuata dall'Utente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore e loro successiva comunicazione al Gestore ai fini della fatturazione;
5. Bolletta: è il documento che il Gestore trasmette periodicamente all'utente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi dallo stesso forniti direttamente ed indirettamente, ivi compresi i conguagli i consumi effettivi e quelli stimati.;
6. Bolletta di chiusura: bolletta conseguente alla richiesta di disdetta della fornitura;
7. Carta dei servizi: è il documento, previsto dalla normativa, con cui il Gestore si impegna a rispettare determinati livelli di qualità del servizio nei confronti degli utenti. I livelli di qualità riguardano i tempi massimi di esecuzione delle principali prestazioni richieste dall'utente e il diritto al rimborso nei casi di loro violazione. La carta dei servizi è disponibile nel sito internet dell'A.T.O. e del Gestore;
8. Chiusura del contatore: chiusura della valvola posta a monte del contatore ed applicazione di apposito sigillo al fine di impedire la riattivazione dell'erogazione;

ATO Centro Ovest 3 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

9. Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale è garantita la corretta ripartizione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe;
10. Consumo stimato: sono i consumi di acqua, in metri cubi, che vengono attribuiti, in mancanza di letture rilevate dal contatore o autoletture, basandosi sulle migliori stime dei consumi storici dell'utente disponibili al Gestore;
11. Consumo fatturato: è il consumo di acqua, in mc, fatturato nella bolletta per il periodo di competenza. Può essere diverso dal consumo rilevato, per la fatturazione di un quantitativo fisso detto minimo contrattuale impegnato o quando al consumo rilevato è aggiunta una parte di consumo stimato, dall'ultima lettura o autolettura fino all'emissione della bolletta;
12. Consumo rilevato: è il consumo di acqua, in mc, tra due letture del contatore rilevate o autoletture; è pertanto pari alla differenza tra i numeri indicati dal contatore al momento dell'ultima lettura rilevata o dell'ultima autolettura ed in numeri indicati dal contatore al momento della precedente lettura rilevata o autolettura;
13. Consumo storico: è il consumo dell'utente finale riferito all'anno solare precedente;
14. Contatore: strumento di misurazione dell'acqua erogata all'Utente, comunque di proprietà del civico acquedotto o del gestore cui ne spetta la manutenzione, la custodia è a carico dell'utente;
15. Contratto di somministrazione: atto stipulato fra l'Utente e il Gestore con il quale entrambe le parti si impegnano al rispetto delle disposizioni in esso contenute;
16. Deposito cauzionale: importo versato dall'Utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti;
17. Disattivazione: interruzione della fornitura mediante chiusura e sigillatura della valvola a monte del contatore con eventuale rimozione del contatore stesso;
18. Disdetta: richiesta presentata dall'Utente di disattivazione della fornitura e recesso dal contratto;
19. Dispositivo limitatore dell'erogazione: dispositivo atto a garantire la fornitura minima vitale alle Utenze domestiche morose;
20. Domiciliazione delle bollette: modalità di pagamento delle bollette relative ai servizi idrici attraverso addebito automatico e continuativo su conto corrente bancario o postale intestato all'Utente;
21. Fasce di consumo: sono individuate in relazione al modulo base e si dividono in "fascia agevolata" (solo per usi domestici residenti), fascia base, primo, secondo e terzo supero;
22. Gestore Unico: soggetto giuridico a cui è affidata la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) e la responsabilità del coordinamento di cui all'articolo 3;
23. Impianto idrico privato: il complesso di tubazioni ed accessori che proseguono la rete idrica pubblica dopo il punto di consegna dell'acqua (confine tra proprietà pubblica e privata), proprietà e manutenzione a carico dell'Utente o del condominio.
24. Letture del contatore: rilevazione effettuata dal Gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore intestato all'Utente;
25. Letture rilevate: è la rilevazione del dato espresso dal numeratore del misuratore ad una certa data;
26. Limitatore di portata: dispositivo atto a limitare l'erogazione dell'acqua all'Utente;
27. Livello di pressione: misura della pressione esercitata dall'acqua contenuta all'interno della condotta, espressa in bar;
28. Minimo contrattuale impegnato: è un quantitativo di mc di acqua che, per le sole utenze per altri usi diversi dal domestico, l'utente è tenuto a pagare indipendentemente dall'effettivo consumo;
29. Modulo Base: quantità di acqua prescelta da ciascuna utenza fra le opzioni stabilite dall'Autorità competente ai fini delle determinazioni delle fasce di consumo;
30. Morosità: situazione in cui si trova l'Utente non in regola con il pagamento delle bollette; il ritardo nel pagamento della bolletta può comportare l'addebito di interessi di mora e spese per la gestione della morosità;
31. Metro cubo: unità di misura del volume d'acqua. Un metro cubo equivale a 1.000 litri d'acqua;
32. Nicchia: cavità ricavata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del contatore e dei suoi accessori;
33. Oneri di perequazione: si tratta di addebiti stabiliti dall'AEEGSI a carico degli Utenti del servizio idrico integrato o di una particolare tipologia d'utenza e servono a compensare costi sostenuti

ATO Centro Ovest 3 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

- nell'interesse generale del sistema, ad esempio per sostenere interventi di solidarietà in caso di calamità naturali o per le agevolazioni sociali. Il loro ammontare è definito esclusivamente dall'AEEGSI (es. componente tariffaria UI1 finalizzata alla compensazione delle agevolazioni riconosciute alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012);
34. Perdita occulta: perdita che interessa un tratto dell'impianto privato a valle del contatore, interrato o coperto e comunque non rilevabile esternamente in maniera diretta dall'Utente;
 35. Pozzetto: manufatto interrato in cui è installato il contatore ed i rubinetti d'intercettazione;
 36. Presa stradale: derivazione d'allacciamento da una condotta di distribuzione posta in sede stradale;
 37. Preventivo: valorizzazione economica degli interventi di realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Gestore o degli interventi del Gestore a seguito di richiesta dell'Utente o d'altro soggetto interessato alla prestazione;
 38. Punto di consegna dell'acqua: di norma è rappresentato dal giunto di collegamento (normalmente posto a valle del contatore) tra la rete idrica pubblica e l'impianto idrico privato;
 39. Quota fissa: quota che si paga indipendentemente dal consumo e copre una parte dei costi fissi che il Gestore sostiene per erogare il servizio. In bolletta è addebitata proporzionalmente al periodo fatturato;
 40. Rete idrica pubblica: il complesso degli impianti e delle tubazioni poste sul suolo o nel sottosuolo pubblico (fino al limite della proprietà privata), comunque di proprietà del civico acquedotto o del gestore cui ne spetta la manutenzione;
 41. Richiesta d'allacciamento: richiesta con cui viene istruita la pratica per la preventivazione o l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura;
 42. Riattivazione: ripristino della fornitura successivo alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi d'attivazione della fornitura previsti dal presente Regolamento;
 43. Ripartizione dei consumi: suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un contatore, posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il gestore del servizio;
 44. Segreteria Tecnica A.T.O.: struttura che opera per l'attuazione di quanto previsto per l'attuazione delle decisioni della Conferenza;
 45. Servizio Idrico Integrato: insieme dei servizi pubblici di captazione adduzione e distribuzione di acqua potabile ad usi civili, e di quelli di fognatura e depurazione delle acque reflue. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del S.I.I.;
 46. Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone alle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni;
 47. Società Operative Territoriali: Soggetti cui è stata riconosciuta la titolarità di tutto o parte del Servizio Idrico Integrato in zone determinate del territorio dell'A.T.O., attraverso il coordinamento del Gestore Unico.
 48. Tariffa: corrispettivo al metro cubo pagato dall'Utente per i servizi idrici forniti dal Gestore ai sensi dell'art. 154 del d.lgs.152/2006. Le tariffe applicate dal Gestore per i servizi forniti (acquedotto, fognatura e depurazione) sono determinate annualmente dall'Ente d'Ambito e successivamente validate dall'AEEGSI;
 49. Tipologia d'utenza (o categoria d'utenza): gruppo omogeneo di Utenze accomunate dal medesimo utilizzo della risorsa idrica (es. utenza domestica). Ad ogni tipologia di fornitura corrisponde una specifica tariffa;
 50. Titolare del contratto di fornitura: persona fisica o giuridica a cui è intestato il contratto di somministrazione e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento;
 51. Unità immobiliare: singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi;
 52. Utente: fruitore del servizio di acquedotto ed ogni altro soggetto che richieda al Gestore l'esecuzione di una prestazione relativa ai servizi idrici anche se tale soggetto non ha ancora

ATO Centro Ovest 3 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

stipulato con il Gestore un contratto di somministrazione. L'Utente è comunque tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni del vigente Regolamento, godendo di tutti i diritti e rispondendo di tutti gli obblighi in esso previsti;

53. Utenza condominiale: è l'utenza servita da un unico misuratore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso. Le utenze condominiali sono, a tutti gli effetti, equiparate alle utenze finali. Il titolare del contratto è il condominio;
54. Utente finale: è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del S.I.I.;
55. Valvola a sigillo: valvola posta a monte del contatore mediante la quale normalmente il Gestore provvede alla disattivazione o riattivazione della fornitura, comunque di proprietà del civico acquedotto o del gestore cui ne spetta la manutenzione, la custodia è a carico dell'utente.

Art. 3 – PREMESSE

1. Il Gestore provvede alla gestione diretta del S.I.I., secondo le decisioni della Conferenza.
2. Il Gestore può avvalersi di Società Operative Territoriali per la gestione integrata del S.I.I., previa autorizzazione della Conferenza. Le società operative territoriali svolgono il servizio sotto il coordinamento del Gestore.
3. La gestione del servizio comprende, oltre al mantenimento in efficienza, alla razionalizzazione e al controllo di quanto esistente, la progettazione e la costruzione di nuovi impianti finalizzati alla salvaguardia e all'uso razionale delle risorse idriche dell'A.T.O. Centro Ovest 3.
4. Il presente Regolamento è parte integrante di ogni contratto di fornitura del servizio, senza che ne occorra la materiale trascrizione; l'utente deve dichiarare di conoscerlo e accettarlo nel contratto di somministrazione stesso e ne riceve gratuitamente una copia nelle more della sottoscrizione del contratto.
5. Il Gestore si impegna a rendere noto il presente Regolamento ai titolari di contratti già in essere tramite avvisi a mezzo posta, manifesti, sito internet.
6. Il presente Regolamento è disponibile presso gli uffici del Gestore, nonché sul sito internet di Gestore Ciascun cittadino può chiederne gratuitamente copia.

Art. 4 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Gestore assicura il servizio di fornitura idrica previa stipula di regolare contratto di somministrazione, nel rispetto delle condizioni di cui al presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli artt. 1559/1570 del codice civile.
2. Il contratto di somministrazione è rilasciato in copia all'Utente al momento della sua stipula ed è a disposizione dell'Utenza per presa visione presso gli Uffici del Gestore.
3. La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da contatore, posto in proprietà pubblica, comunque liberamente accessibile dal Gestore per le operazioni periodiche di rilevazione dei consumi, manutenzione, disattivazione e riattivazione, ecc.
4. I contatori posti all'interno delle proprietà private, pertinenze condominiali o comunque non liberamente raggiungibili dal Gestore, devono essere spostati in luogo accessibile a spese dell'utenza. In subordine l'Utente deve richiedere la sostituzione del contatore con altro di tipo smart (che offra la possibilità di rilevare periodicamente i consumi e di effettuare le principali operazioni tecniche mediante tele-gestione) contro pagamento del servizio come previsto dalla Carta del Servizio.
5. Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait senza contatore quando tale modalità di fornitura risulti consolidata nel tempo, fatto salvo l'obbligo del Gestore di effettuare la conversione a contatore nel più breve tempo possibile.
6. Nel caso in cui l'Utenza si rifiuti di acconsentire all'installazione del contatore il Gestore potrà interrompere la fornitura del servizio ovvero installare il limitatore di portata per le sole Utenze domestiche.

7. Per le Utenze sprovviste di contatore, il Gestore provvederà all'installazione dei contatori con spese a proprio carico nell'alloggiamento già esistente e ritenuto più idoneo (pozzetto in proprietà privata, collettore condominiale ecc.).
8. Qualora l'Utenza richieda di installare il contatore in diversa ubicazione (es. nicchia coibentata nel muro di recinzione o nel muro perimetrale del fabbricato, pozzetto interrato nel marciapiede esternamente alla proprietà privata) dovrà sostenerne i relativi costi, preventivati dal Gestore a seguito di sopralluogo.
9. Nel caso di Utenze attive che non abbiano stipulato il contratto di fornitura, il Gestore provvederà a regolarizzare tali situazioni nel più breve tempo.
10. Laddove l'Utenza interessata dalla regolarizzazione si rifiuti di stipulare il contratto di fornitura il Gestore procederà ad interrompere la fornitura del servizio ovvero a installare il limitatore di portata per le sole Utenze domestiche.
11. Il Gestore garantisce che l'acqua erogata presenta caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme.
12. Il Gestore esegue, nei punti più significativi della rete di distribuzione, sistematici controlli analitici dei parametri microbiologici, chimico-fisici ed organolettici per assicurare la potabilità dell'acqua.
13. Le caratteristiche qualitative dell'acqua destinata al consumo umano sono disponibili presso gli sportelli e sul sito internet del Gestore come previsto dalla Carta del Servizio.
14. In nessun caso, tuttavia, il Gestore è responsabile di alterazioni della qualità dell'acqua che avvengano a valle del punto di consegna.
15. Il Gestore, in presenza di situazioni straordinarie, imprevedibili e comunque indipendenti dalla sua volontà, non assume alcun impegno in merito alla quantità ed alla pressione dell'acqua della rete acquedotto.
16. Il Gestore, inoltre, non assume nessuna responsabilità per limitazioni o interruzioni di fornitura per cause accidentali, scioperi, ragioni di servizio, ordini delle Autorità competenti.
17. Tali situazioni non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, a risarcimento danni e risoluzione del contratto.
18. In presenza di limitazioni o interruzioni del servizio dovute a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria programmabili alla rete di acquedotto o alla centrali il Gestore si impegna ad avvisare l'Utenza con le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
19. In caso di crisi di scarsità idrica o, comunque, nel caso in cui il Gestore si trovi in condizioni tali da dover limitare l'erogazione del servizio, sarà garantita la fornitura del servizio alle sole Utenze domestiche ed alle Utenze non disalimentabili quali ospedali, case di cura e di riposo ed istituti scolastici.

TITOLO III - IL CONTRATTO DI FORNITURA

Art. 5 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto di somministrazione è l'unico documento che impegna il Gestore a provvedere alla somministrazione dell'acqua, viene stipulato, su apposito modulo-contratto messo a disposizione dal Gestore, mediante sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti (Gestore - Utente).
2. All'atto della stipula del contratto viene consegnata all'Utente in copia il contratto stesso, il presente Regolamento, la Carta del Servizio Idrico Integrato assieme alla fattura per i lavori di realizzazione dell'allacciamento (ove eseguiti).
3. Indipendentemente da chi abbia effettuato la richiesta di fornitura e da chi abbia pagato al Gestore i corrispettivi per le eventuali spese di allacciamento, i contratti di somministrazione sono intestati come di seguito specificato:
 - a) Il contratto per la fornitura ad una singola unità immobiliare deve essere intestato alla persona fisica o giuridica che usufruisce del servizio;

ATO Centro Ovest 3 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

- b) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più unità immobiliari e dotato di un contatore generale deve essere intestato all'Amministratore o, comunque, ad un condomino.
4. Il contratto si intende perfezionato una volta sottoscritto dall'Utente e dal funzionario del Gestore designato ma produce i suoi effetti, ai fini della fatturazione dei consumi, dal momento in cui sono terminati e collaudati i lavori di realizzazione dell'allacciamento.
5. Le spese di bollo, di registrazione ed in generale tutte le spese relative al contratto sono a carico dell'Utente.
6. Con la sottoscrizione del contratto si intendono conosciute ed accettate tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
7. L'Utente si impegna a comunicare tempestivamente ed in forma scritta qualsiasi cambiamento relativo ai propri dati anagrafici e fiscali, di indirizzo, nonché tutte quelle informazioni che implicino una diversa attribuzione della tipologia d'uso della fornitura.
8. Tutte le informazioni raccolte in sede contrattuale saranno utilizzate dal Gestore unicamente per l'adempimento e le finalità previste dal contratto, fatte salve le disposizioni espressamente previste dalla normativa vigente.
9. Nel contratto saranno indicati:
 - a) I dati anagrafici e il Codice Fiscale e/o Partita Iva del titolare del contratto;
 - b) I dati anagrafici e il Codice Fiscale del proprietario dell'immobile se diverso dal titolare del contratto;
 - c) I dati catastali dell'immobile;
 - d) La località precisa ove sarà impiantato lo sbocco;
 - e) La tipologia di fornitura dell'acqua e il modulo base adottato dall'utente;
 - f) Ogni altra indicazione necessaria caso per caso;
 - g) Per gli effetti legali del contratto il domicilio dell'Utente sarà eletto obbligatoriamente nel comune ove si effettua la fornitura e precisamente nell'abitazione.
10. La persona fisica o giuridica divenuta Utente di fatto è tenuta a stipulare immediatamente il contratto di somministrazione. Qualora questo non avvenga l'Utente di fatto sarà comunque responsabile dei servizi utilizzati e pertanto tenuto a pagare le relative bollette che saranno emesse dal Gestore in base al contratto in essere. La mancata regolarizzazione del contratto di somministrazione da parte dell'Utente di fatto, dopo congruo avviso da parte del Gestore, può essere causa di recesso unilaterale del contratto stesso da parte del Gestore con conseguente disattivazione della fornitura, ai sensi del successivo art. 11.

Art. 6 – DURATA DEL CONTRATTO

1. I contratti per la fornitura del servizio idrico hanno scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta scritta, anche a mezzo fax o e-mail, o sottoscrivendo apposito modulo presso gli sportelli del Gestore.

Art. 7 – VOLTURA DEL CONTRATTO

1. È il contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da un Utente a un altro senza interruzione del servizio.
2. La richiesta di voltura può essere inoltrata dall'utente finale entrante, purché integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi del d.l. 28 marzo 2014, n. 47.
3. Il soggetto richiedente deve stipulare un nuovo contratto di somministrazione e provvedere al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo previsto a copertura delle spese tecniche e amministrative.
4. Al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente finale deve comunicare al Gestore la autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con

quella comunicata dall'utente finale uscente, il Gestore deve provvedere ad effettuare una lettura di verifica entro sette (7) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo utente finale.

5. I consumi misurati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo utente finale, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di somministrazione con l'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale
6. Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di:
 - a. richiedere all'utente finale entrante una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
 - b. non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.
7. Qualora la richiesta di voltura sia stata presentata da un Utente che risulta moroso presso un'altra fornitura attiva o cessata, comunque perfezionata o di fatto con lo stesso Gestore, questi ha facoltà di non volturare il contratto fino ad avvenuta definizione delle pendenze, anche mediante la disdetta d'ufficio del precedente rapporto e la conseguente disattivazione della fornitura, ovvero a dare corso alla voltura installando il limitatore di portata per le sole Utenze domestiche.

Art. 8 – SUBENTRO NEL CONTRATTO

1. Il subentro è l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo Utente in seguito al recesso del contratto del Utente precedente, che ha richiesto anche la chiusura del contatore. Tale istituto comporta per il nuovo Utente la sottoscrizione di un nuovo contratto di somministrazione e provvedere al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo previsto a copertura delle spese tecniche e amministrative.

Art. 9 – CAMBIAMENTO DELL'INTESTAZIONE DEL CONTRATTO E VOLTURA A TITOLO GRATUITO

1. La variazione della persona fisica o giuridica a cui è intestato il contratto comporta il perfezionamento di un nuovo contratto di somministrazione.
2. Il nuovo intestatario si assumerà tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e sarà tenuto a provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura con pagamento dell'imposta di bollo e dell'eventuale deposito cauzionale.
3. oneri amministrativi non saranno dovuti dal coniuge o dall'erede fino al secondo grado nei casi di successione mortis causa. Per esercitare questa facoltà il richiedente dovrà indicare, con autocertificazione, la data dell'evento costituente presupposto della successione del contratto stesso.
4. In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, che intende richiedere voltura del contratto d'utenza in proprio favore:
 - a. presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal Gestore, scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;
 - b. all'interno della domanda comunica l'autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal Gestore;
 - c. ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
 - d. assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.
5. Il Gestore:
 - a. provvede ad eseguire la voltura nei tempi stabiliti nella Carta del Servizio

ATO Centro Ovest 3 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

- b. invia al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;
 - c. attribuisce il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d'utenza.
6. Nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal Gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura a titolo gratuito.

Art. 10 – RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'Utente ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura presentando al Gestore apposito modulo di disdetta, a disposizione dell'Utenza presso gli sportelli e sul sito internet del Gestore.
2. La richiesta di disdetta comporterà la disattivazione della fornitura, mediante chiusura del contatore, entro i termini previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
3. Alla richiesta, inoltre, seguirà l'emissione di una apposita "bolletta di chiusura", in cui verranno addebitati all'Utente i corrispettivi per il servizio fornito fino alla data di chiusura del contatore nonché gli eventuali importi pregressi dovuti e non ancora corrisposti. Nella medesima bolletta verrà restituito il deposito cauzionale, laddove versato salvo non vi siano pendenze a carico dell'Utente.
4. In tal eventualità il deposito cauzionale verrà trattenuto dal Gestore fino a concorrenza delle somme dovute.
5. Solo dal momento cui l'Utente avrà ottemperato al pagamento della bolletta di chiusura potrà intendersi estinto il contratto di fornitura.
6. Il Gestore dovrà essere messo in condizione di operare la disattivazione, pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata o comunque in posizione non accessibile, il recedente dal contratto dovrà garantire l'accesso al contatore al personale del Gestore.
7. Il venire meno della condizione di cui sopra, annulla a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'Utente, che rimane titolare dell'Utenza e quindi responsabile in solido d'eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZA

1. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempienza degli obblighi previsti dal presente Regolamento da parte dell'Utente, il Gestore invierà all'interessato formale preavviso con raccomandata A.R. nel quale sarà indicato il motivo della risoluzione del contratto.
2. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, senza che l'Utente abbia ottemperato a quanto richiesto, il contratto si intenderà automaticamente risolto con immediata disattivazione della fornitura.
3. Se per fatti non imputabili al Gestore la suddetta comunicazione non dovesse giungere a destinazione, il contratto si intenderà risolto d'ufficio trascorsi ulteriori 30 giorni dalla data di giacenza della comunicazione presso il servizio postale.

TITOLO IV - FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 12 – RICHIESTA DI FORNITURA O NUOVA FORNITURA

1. È legittimato a richiedere la fornitura del servizio idrico il proprietario dell'immobile o la persona fisica/giuridica che ne detiene la titolarità. Qualora il richiedente sia inquilino, affittuario, assegnatario, usuario o comodatario dell'immobile da servire sarà tenuto ad attestare la sua posizione, a mezzo autodichiarazione, all'atto della richiesta di fornitura.
2. Nella richiesta di fornitura, redatta su apposito modulo, disponibile presso gli sportelli e sul sito internet del Gestore, l'Utente sarà tenuto ad indicare :
 - a) i propri dati anagrafici e fiscali,

- b) l'indirizzo dell'immobile oggetto di fornitura,
 - c) i dati catastali dell'immobile,
 - d) l'indirizzo di recapito delle bollette,
 - e) la destinazione d'uso della fornitura che si intende attivare,
 - f) il numero di matricola del contatore e la sua lettura (nel caso si tratti di fornitura disattivata con chiusura del contatore).
3. La richiesta di fornitura sarà accolta dal Gestore successivamente alla verifica dell'esistenza di una condotta idrica nel sito interessato e delle necessarie condizioni di portata e di pressione della rete.
 4. Accertata la necessità di realizzare l'allacciamento, alla richiesta di fornitura farà seguito la richiesta di nuovo allaccio, ad esclusiva cura della persona fisica/giuridica proprietaria dell'immobile, che darà luogo al sopralluogo del personale tecnico del Gestore al fine di stabilire le modalità tecniche di realizzazione dell'allacciamento, ai sensi dei successivi artt. 13 e 24;
 5. Nel caso di richiesta di fornitura per uso diverso da quello domestico, è facoltà del Gestore rifiutare la richiesta stessa o revocare la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verificano condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dal Gestore stesso.

Art. 13 – PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALLACCIAMENTO

1. A seguito della richiesta di fornitura, qualora fosse accertata l'assenza dell'allacciamento, il personale incaricato dal Gestore provvederà ad eseguire un sopralluogo al fine di stabilire le modalità tecniche per la sua realizzazione.
2. Dopo il sopralluogo il Gestore fornirà al richiedente un preventivo di spesa degli interventi necessari.
3. Nel preventivo saranno indicate le caratteristiche tecniche dell'allacciamento, l'importo complessivo dei lavori, gli adempimenti a carico del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà presentare al Gestore.
4. Nella formulazione del preventivo il Gestore terrà conto delle particolari prescrizioni che di volta in volta saranno impartite dai soggetti terzi pubblici e privati interessati dall'esecuzione dei suddetti lavori.
5. I tempi massimi entro i quali il Gestore si impegnerà ad inviare il preventivo di spesa e ad eseguire l'allacciamento sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 14 – RINUNCIA ALL'ALLACCIAMENTO

1. Se nel corso dell'iter di esecuzione dei lavori il richiedente rinuncia all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Gestore gli addebita le spese relative alla parte di lavoro eseguito e alle eventuali spese amministrative già sostenute (es. per la richiesta di permesso di rottura suolo dell'Ente competente), trattenendole sulle somme già versate dall'utente.

Art. 15 – AVVIO DELLA FORNITURA

1. La fornitura del servizio idrico si intende posta in esercizio dal momento in cui sono ultimate e collaudate da parte del personale tecnico incaricato dal Gestore tutte le opere di allacciamento alla rete d'acquedotto pubblica. E' da questo momento che decorrono i termini contrattuali e saranno dovuti i corrispettivi per il servizio e quant'altro previsto dal presente Regolamento.

Art. 16 – DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura viene disattivata dal Gestore mediante chiusura e sigillatura della valvola a monte del contatore con eventuale rimozione del contatore stesso a seguito di richiesta di disdetta della fornitura o di risoluzione del contratto per morosità o per inadempienza dell'Utente.

2. Per le sole Utente domestiche, in caso di morosità o di inadempienza degli obblighi contrattuali, la fornitura non potrà essere disattivata ma verrà installato un dispositivo che limiterà l'erogazione al solo quantitativo minimo vitale d'acqua stabilito dalla normativa vigente (50 litri al giorno per abitante servito).

Art. 17 – RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. L'Utente interessato alla riattivazione della fornitura, precedentemente disattivata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura a suo nome e al pagamento delle relative spese. Il contratto produrrà i suoi effetti, ai fini della fatturazione dei consumi, dalla data di riapertura del contatore.

Art. 18 – TIPOLOGIE D'USO

1. La fornitura può essere concessa per le seguenti tipologie d'uso:
 - a. Uso domestico residente: comprende esclusivamente i consumi domestici dei residenti, ivi compresi i consumi dei box, qualora gli stessi costituiscano pertinenza dell'unità immobiliare del soggetto interessato e siano servite da un unico contatore; l'uso è concesso solo nel caso in cui il titolare del contratto sia residente, per le utenze condominiali farà fede la dichiarazione dell'Amministratore.
 - b. Uso domestico non residente: comprende esclusivamente i consumi domestici dei non residenti, ivi compresi i consumi dei box, qualora gli stessi costituiscano pertinenza dell'unità immobiliare del soggetto interessato e siano servite da un unico contatore, per le utenze condominiali farà fede la dichiarazione dell'Amministratore.
 - c. Uso industriale: comprende esclusivamente i consumi effettuati nel processo di produzione in aziende con oltre 15 dipendenti e consumo medio mensile superiore a 1.000 mc. Queste utenze non sono soggette alla Carta dei Servizi e sono regolate da accordi specifici stipulati in sede contrattuale.
 - d. Uso commerciale ed artigianale: è considerata tale quella relative alle attività produttive non agricole, zootecniche ed industriali.
 - e. Uso agricolo: è considerata fornitura ad uso agricolo quella destinata ai coltivatori diretti con non più di 15 dipendenti.
 - f. Uso zootecnico: è considerata fornitura ad uso zootecnico quella destinata all'allevamento del bestiame e trasformazione del latte con lavoro prevalentemente proprio e/o dei familiari con non più di 15 dipendenti.
 - g. Uso frantoio: è considerata fornitura ad uso frantoio quella destinata all'attività di produzione di olio ad uso alimentare con lavoro prevalentemente proprio e/o dei familiari, nonché delle cooperative agricole, con non più di 15 dipendenti.
 - h. Uso appezzamenti a difesa del territorio: è considerata fornitura ad uso appezzamenti a difesa del territorio quella destinata al conduttore di fondo a destinazione agricola, senza scopo di lucro e non iscritto negli appositi albi e/o registri, con le limitazioni stabilite dall'ATO.
 - i. Usi diversi: usi non contemplati nell'elenco degli usi idrici previsti nel presente regolamento.
 - j. Uso non potabile: è considerata fornitura a uso non potabile l'acqua non trattata o quella derivante dal ciclo di depurazione dei reflui, eventualmente utilizzabile a scopo irriguo, antincendio ecc.
 - k. Uso temporaneo: per forniture temporanee si intendono quelle relative a impianti provvisori, fiere e manifestazioni ed ogni fornitura a carattere saltuario. Le modalità e indicazioni relative alle

ATO Centro Ovest 3 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

forniture normali si intendono estese a quelle per forniture temporanee. Le richieste di fornitura ad uso temporaneo prevedono l'installazione di un contatore provvisorio ovvero l'applicazione di un deposito cauzionale forfettario da corrispondersi in via anticipata e commisurato in base ai tempi di permanenza ed al numero delle persone servite. Per tali forniture sarà addebitata una tariffa comprensiva delle quote di fognatura e depurazione. Sono a carico dell'utente le spese di allacciamento.

l. Uso cantiere: riguarda i consumi delle attività di impresa nella conduzione dei cantieri edili. In tali ipotesi, la durata del contratto non può essere superiore alla durata della concessione edilizia rilasciata nel caso di edilizia privata oppure al termine contrattuale di esecuzione delle opere nel caso di appalti pubblici. Con la chiusura del cantiere occorre presentare domanda di recesso dal contratto di somministrazione. Per tali forniture sarà addebitata una tariffa comprensiva delle quote di fognature e depurazione ove vi sia l'utilizzo dei relativi servizi. Sono a carico dell'utente le spese di allacciamento.

m. Uso antincendio: per l'alimentazione di idranti ed impianti antincendio in genere.

n. Uso Pubblica Amministrazione: sono considerate forniture per uso pubblico quelle gestite dagli Enti Pubblici, senza scopo di lucro e destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per esigenze connesse alla collettività. Rientra in tale tipologia il funzionamento di bocche antincendio posizionate su suolo pubblico.

2. All'atto della richiesta di fornitura l'interessato dovrà specificare la tipologia d'uso a cui la fornitura è destinata.
3. L'attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell'uso prevalente, ove non sia possibile differenziarne l'uso. A tale scopo l'Utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d'uso.

Art. 19 – UTENZE CONDOMINIALI

1. Esclusivamente per le situazioni già in essere e laddove non sia tecnicamente possibile installare contatori al servizio delle singole unità immobiliari, è ammesso l'uso multiplo per le Utenze dotate di un solo contatore che serva più unità immobiliari
2. In tal caso il rapporto contrattuale di fornitura intercorre tra il Gestore ed il Condominio o il legale rappresentante dell'intero complesso.
3. L'utenza condominiale ha efficacia dalla data di richiesta della stessa, con allegata certificazione delle unità immobiliari servite. Seguirà opportuna verifica da parte del personale della Società.

Art. 20 – VARIAZIONE D'USO DELLA FORNITURA

1. È vietato destinare l'acqua ad un uso diverso, anche parziale, da quello dichiarato in sede di richiesta della fornitura e successivamente sottoscritto in sede contrattuale.
2. Qualora il Gestore accerti che la fornitura non corrisponde alla tipologia d'uso indicata nel contratto di fornitura avviserà l'Utente per iscritto della necessità di variare la tipologia d'uso.
3. Entro i successivi 30 giorni dalla data di invio del suddetto avviso l'Utente potrà produrre per iscritto eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente questo termine il Gestore provvederà all'aggiornamento contrattuale d'ufficio.
4. Qualsiasi modifica della tipologia d'uso della fornitura, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, dovrà essere prontamente comunicata al Gestore.

Art. 21 – DIVIETO DI SUBFORNITURA

1. È assolutamente vietata la subfornitura o rivendita dell'acqua erogata dal Gestore.
2. In caso di accertata violazione sarà applicata la sanzione della disattivazione della fornitura e la contestuale risoluzione del contratto di fornitura a norma dell'art.1456 del codice civile, fatta salva

ogni eventuale azione civile e penale, previa formale contestazione del fatto, da notificarsi all'Utente interessato a mezzo raccomandata a.r.

Art. 22 – PRELIEVI ABUSIVI

1. Sono da intendersi abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore, in assenza dello stesso o in assenza di un contratto di somministrazione, se non espressamente autorizzati dal Gestore.
2. Tali prelievi, ferma restando l'eventuale responsabilità civile e penale di colui che lo ha operato, saranno fatturati in ragione del doppio del consumo valutato dal Gestore in base a criteri tecnici o di confronto con Utenze analoghe.

TITOLO V - NORME TECNICHE SUGLI IMPIANTI

Art. 23 – INTERRUZIONI ED IRREGOLARITA' DEL SERVIZIO

1. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore (es. incidenti, eventi naturali) oppure dovute a guasti di impianti o rotture accidentali delle reti che comportino indifferibili e straordinari interventi di emergenza.
2. In tutti i casi di sospensione del servizio il Gestore provvede, con la maggiore sollecitudine, a rimuoverne le cause e a preavvisare gli utenti, quando possibile, secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi.
3. Il Gestore attiva mezzi alternativi di fornitura, qualora l'interruzione si protragga nel tempo.
4. Le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio devono provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva.
5. Il Gestore non risponde degli eventuali danni che si possono verificare agli impianti interni a seguito della sospensione e del ripristino dell'erogazione dell'acqua.
6. Eventuali responsabilità del Gestore sono accertate, per quanto di competenza, dalla Segreteria Tecnica A.T.O.

Art. 24 – ESECUZIONE DELL'ALLACCIAMENTO

1. L'allacciamento è eseguito in via esclusiva dal Gestore fino al punto di consegna (limite della proprietà pubblica), con spese a carico dell'Utente.
2. Le somme dovute al Gestore per l'esecuzione dell'allacciamento, come indicate dallo specifico preventivo consegnato all'interessato, dovranno essere versate prima dell'esecuzione dei lavori e comunque entro la data di validità dello stesso.
3. Gli allacciamenti, come pure tutte le tubazioni idriche, anche se costruite a spese o col contributo degli Utenti, rimangono di proprietà del Gestore, che ha la facoltà di utilizzarle e disporne per le proprie finalità e programmi, nonché per forniture idriche a terzi.
4. Restano a carico dell'Utente le tasse e/o imposte presenti e future, nonché gli eventuali oneri per le pratiche relative alle concessioni degli Enti proprietari di strade, di Consorzi di Bonifica, o Uffici pubblici in genere per attraversamento di strade e canali.
5. Tutte le pratiche per la richiesta di autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla-osta, saranno istruite e redatte dal Gestore.
6. I tempi massimi di esecuzione dell'allacciamento sono stabiliti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
7. La dimensione degli allacciamenti è stabilita dal Gestore, in relazione alla natura della fornitura richiesta e alla struttura impiantistica esistente. Il posizionamento del punto di derivazione dalla rete idrica ed il posizionamento del pozzetto o nicchia contatore sono stabiliti dal personale tecnico del Gestore, previa consultazione dell'Utente interessato.
8. Di norma l'installazione del contatore può avvenire:

ATO Centro Ovest 3 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

- a. all'interno di apposita nicchia coibentata realizzata a cura e spese dell'utente, su prescrizione del Gestore, posizionata nella recinzione o nel muro perimetrale esterno del fabbricato;
 - b. all'interno di cassetta coibentata fornita ed installata dal Gestore con le stesse modalità della nicchia con oneri a carico dell'utente;
 - c. in pozzetto interrato posizionato in prossimità del confine della proprietà e per quanto possibile all'esterno della recinzione o del muro perimetrale del fabbricato. Il pozzetto, altresì, potrà essere collocato nel marciapiedi, previo rilascio dell'autorizzazione da parte dei terzi interessati.
9. Nella nicchia o nel pozzetto ove è installato il contatore, devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore, necessari per la distribuzione dell'acqua all'Utente.
 10. Nel caso uno stesso allacciamento serva diverse unità, verrà predisposta un'unica nicchia o pozzetto che ospiterà un collettore predisposto per l'installazione di tanti contatori quante sono le unità da servire.
 11. In caso di sostituzione dell'allacciamento nell'ambito di lavori di manutenzione straordinaria della rete d'acquedotto, con oneri a carico del Gestore, qualora il pozzetto sia ubicato in posizione anomala rispetto a quanto su previsto, lo stesso verrà riposizionato nelle immediate vicinanze del confine di proprietà e per quanto possibile all'esterno della recinzione o del muro perimetrale del fabbricato.
 12. Nella circostanza di cui al punto precedente, i collegamenti idraulici, in corrispondenza della nuova e vecchia posizione del contatore, saranno realizzati a cura e spese del Gestore.

Art. 25 – SERVITÙ

1. Laddove per servire l'Utente si debbano insediare tubazioni e/o manufatti su proprietà di terzi, il richiedente dovrà far pervenire regolare atto di servitù d'acquedotto, compilato secondo le indicazioni fornite dal Gestore. Le relative spese saranno a carico del richiedente.
2. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per quanto attiene eventuali allacciamenti già eseguiti in assenza di formale atto di servitù e pertanto ogni onere connesso ad eventuali modifiche o spostamenti dei medesimi resteranno a carico dell'Utente interessato.

Art. 26 - MANUTENZIONE DELL'ALLACCIAMENTO

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'allacciamento è effettuata dal Gestore in via esclusiva con oneri a proprio carico.
2. E' fatto divieto all'Utente manomettere e riparare gli allacciamenti ed i suoi accessori, pena il pagamento della penalità prevista all'art. 49 e l'eventuale disattivazione della fornitura laddove il fatto fosse reiterato.
3. Tutte le modifiche all'allacciamento e suoi accessori richieste dall'Utente, che non siano configurabili come attività manutentive, saranno eseguite dal Gestore con spese a carico dell'Utente.

Art. 27 – INSTALLAZIONE DEL CONTATORE

1. Presso ciascuna Utenza è installato dal Gestore un contatore ai fini della misurazione dei consumi.
2. Le specifiche tecniche dello strumento (calibro e tipologia) vengono definite dal Gestore in base ai dati forniti dall'Utente all'atto della richiesta della domanda di fornitura ed alle esigenze tecniche di erogazione del servizio nella zona circostante.
3. Qualora il consumo di punta o giornaliero ecceda i limiti massimi stabiliti dalla ditta costruttrice dell'apparecchio, il Gestore provvederà a sostituire il contatore con altro di maggiore calibro con spese a carico dell'Utente, previa comunicazione allo stesso del relativo preventivo di spesa.
4. L'Utente deve garantire che il coperchio del pozzetto sia sempre rimovibile e sgombro da piastrelle, porfido, terra, arbusti, piante ecc. al fine di consentire agli incaricati del Gestore il facile ed agevole accesso al contatore per la lettura periodica dei consumi.

5. E' fatto assoluto divieto all'Utente installare autonomamente prolunghe sul pozzetto, abbassarlo, e modificarne la raccorderia per adeguarlo alla nuova quota della pavimentazione.
6. Prima di modificare le quote del terreno e/o pavimentazioni attorno al pozzetto, dovrà essere chiesto l'intervento del Gestore per la modifica del pozzetto e della raccorderia contatore.
7. Le spese per gli interventi di modifica su esposti restano a carico dell'Utente.
8. In caso di permanente impossibilità di accedere al contatore, il Gestore provvederà alla conseguente risoluzione del contratto di fornitura, disattivando l'erogazione del servizio dall'esterno anche realizzando lavori edili ed idraulici che saranno interamente addebitati all'Utente..
9. Il personale incaricato dal Gestore per l'effettuazione delle letture, ispezioni, manutenzioni, verifiche ed ogni attività al contatore sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 28 – MANUTENZIONE DEL CONTATORE

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria del contatore e suoi accessori è effettuata dal Gestore in via esclusiva con oneri a proprio carico.
2. Restano esclusi interventi manutentivi causati da danneggiamenti o incuria da parte dell'Utenza.

Art. 29 – MANCATO FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

1. Il Gestore è obbligato a garantire l'esatta funzionalità del contatore provvedendo alla sua revisione, taratura e sostituzione, come da Normativa vigente.
2. Qualora il contatore non abbia funzionato nell'intervallo di tempo intercorso dall'ultima lettura, per cause non imputabili all'Utente, sarà fatturato un consumo medio pari a quello dello stesso periodo dei due anni precedenti e, in mancanza di questo dato, si farà riferimento al consumo rilevato nell'ultimo periodo di regolare funzionamento.
3. Nel caso si tratti di nuova Utenza, sarà addebitato un consumo pari al consumo medio per tipologia d'uso a cui l'Utenza appartiene.
4. L'Utente potrà far pervenire al Gestore le proprie controdeduzioni in merito a quanto accertato, entro il termine indicato nella nota con la quale è stato segnalato l'inconveniente.
5. Dette deduzioni saranno esaminate e riscontrate dal Gestore prima di dar corso all'addebito del consumo nelle modalità indicate in precedenza.

Art. 30 – IRREGOLARE FUNZIONAMENTO E VERIFICA DEL CONTATORE

1. Nel caso in cui l'Utente ritenga errate le rilevazioni del suo contatore potrà chiedere al Gestore la verifica dello stesso mediante richiesta scritta su apposito modulo messo a disposizione dal Gestore presso i propri sportelli e sul proprio sito internet.
2. Il Gestore provvederà alla sostituzione del contatore con altro nuovo di fabbrica (che rimarrà in opera qualunque sia l'esito della prova) ed alla comunicazione delle modalità e luogo della verifica.
3. Nel caso di effettiva irregolarità di misurazione, determinata tenendo conto dei limiti di tolleranza previsti dalle normative tecniche vigenti, il costo della verifica sarà a carico del Gestore.
4. Il periodo di ricostruzione dei consumi non correttamente misurati è pari all'intervallo di tempo fra il momento del guasto del contatore (se determinabile con certezza) e la sostituzione dello stesso. In caso di incertezza del momento del guasto il periodo di ricostruzione sarà pari a 1 anno dalla data del verbale di installazione del nuovo contatore.
5. La modalità di ricalcolo dei consumi sarà determinata in funzione dei consumi storici di almeno 2 anni precedenti la data del guasto.
6. Viceversa, se la verifica conferma il corretto funzionamento del contatore, il costo della verifica verrà addebitato all'Utente.
7. Il contatore tolto d'opera viene conservato dal Gestore per un anno dalla data del verbale a disposizione per ogni eventuale riscontro.
8. La richiesta di verifica del contatore sospende i termini di scadenza dell'eventuale bolletta in corso, laddove presentata in data antecedente alla scadenza della bolletta medesima.
9. I tempi massimi entro i quali il Gestore si impegna ad avviare la procedura di verifica e a comunicarne l'esito sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 31 – MANOMISSIONI DEL CONTATORE E SUOI ACCESSORI

1. E' fatto assoluto divieto all'Utente di manomettere il contatore e i suoi accessori.
2. La manomissione, alterazione o rottura del contatore o dei suoi accessori (sigillo di garanzia incluso), anche causata da terzi, comporterà per l'Utente il pagamento della penalità prevista nella Carta del Servizio e l'obbligo dell'immediato ripristino, con spese a proprio carico.
3. In caso di manomissione, alterazione o rottura del contatore o dei suoi accessori ad opera di ignoti, è fatto obbligo all'Utente di darne tempestivo avviso al Gestore e nei casi gravi alla stessa forza pubblica territorialmente competente.

Art. 32 – VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

1. All'atto dell'installazione, chiusura, sostituzione e rimozione del contatore il personale incaricato dal Gestore compilerà un apposito modulo che funge da verbale e lo farà sottoscrivere all'Utente.
2. copia del verbale stesso sarà disponibile all'Utente che ne faccia richiesta.
3. In caso d'assenza dell'Utente l'intervento potrà in ogni caso essere eseguito I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti del Gestore o da personale incaricato dallo stesso.
4. Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni, prima che gli stessi siano posti in servizio e, successivamente, ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Art. 33 – VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE

1. Il Gestore si impegna a garantire un livello minimo di pressione alla consegna pari ad un carico idraulico di 0,5 bar misurato al punto di consegna.
2. L'Utente potrà richiedere la verifica del livello di pressione al punto di consegna dell'acqua. La verifica verrà eseguita dal personale incaricato dal Gestore alla presenza del Utente (previo appuntamento), entro i termini previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, con strumenti idonei e mediante rilevazioni e registrazioni dei dati con riferimento ad un congruo periodo di tempo.
3. Le spese relative alla verifica saranno poste a carico del Gestore nel caso in cui il livello di pressione misurato risulti non congruo; in caso contrario tali spese saranno addebitate al richiedente nella prima bolletta utile.

Art. 34 – LIMITATORI DI PORTATA

1. Il Gestore ha facoltà di installare nell'allacciamento dell'Utenza un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.
2. Ugualmente nel caso di consumi rilevanti che possano inficiare la regolarità del servizio in rete il Gestore si riserva la facoltà di imporre particolari accorgimenti tecnici o di installare il limitatore di portata.

Art. 35 – DISPOSITIVI DI ARRESTO - NON RITORNO

1. Tutti gli allacciamenti devono essere dotati di dispositivi di arresto-non ritorno, posizionati al punto di consegna (limite della proprietà privata), atti a consentire all'Utente la disattivazione dell'erogazione in caso di guasti e di lavori all'impianto privato e ad impedire il ritorno d'acqua dagli impianti interni alla rete pubblica.
2. Nei nuovi allacciamenti l'installazione del dispositivo di arresto-non ritorno sarà effettuata dal Gestore, contestualmente all'esecuzione dell'allacciamento stesso, con spese a carico dell'Utente.
3. Per quanto riguarda gli allacciamenti esistenti, nel caso siano sprovvisti di tale dispositivo, l'Utente ha l'obbligo di chiedere l'installazione al Gestore che lo effettuerà con oneri a carico dell'Utente.

Art. 36 – IMPIANTI INTERNI

1. Gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna sono di

proprietà dell'utente, che deve provvedere alla loro manutenzione, in osservanza delle vigenti norme in materia e di quelle contenute nel presente Regolamento.

2. L'utente deve inoltre adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua sull'impianto di propria competenza.
3. Il Gestore non può in alcun modo essere chiamato a risponderne dei danni che possono derivare dagli impianti posti a valle del punto di consegna.
4. Il gestore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento tecnico degli impianti e l'utente è tenuto a eseguirle entro i limiti di tempo che gli sono prescritti.

Art. 37 – PRESCRIZIONI

1. E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni e impianti contenenti acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
2. E' vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
3. Il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto a impedire lo scambio dell'acqua dell'impianto con quello dell'acquedotto.
4. L'impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete stradale e non può essere utilizzato come presa di terra per i collegamenti di impianti elettrici.
5. Qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è ammessa l'esistenza di connessioni tra gli impianti diversamente forniti.
6. Le utenze destinate esclusivamente all'irrigazione devono possedere una vasca di accumulo alimentata per caduta dalla rete idrica e, qualora sul fondo esista un immobile accatastato, anche dal circuito di recupero delle acque meteoriche.

Art. 38 – IMPIANTI DI POMPAGGIO

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
2. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate dalla rete pubblica.
3. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore, il quale può prescrivere eventuali modifiche, ferma restando a carico dell'utente la responsabilità sulla sicurezza dell'impianto.

TITOLO VI - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

Art. 39 – LETTURA DEL CONTATORE

1. L'Utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale incaricato dal Gestore l'accesso al contatore per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.
2. Nel caso d'impossibilità ad accedere al contatore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una "cartolina di autolettura" nella quale sono indicate le modalità ed i termini per comunicare la lettura al Gestore.
3. La mancata comunicazione dell'autolettura comporterà l'addebito in acconto del consumo medio registrato dall'Utente nello stesso periodo dei due anni precedenti ovvero del consumo medio della categoria di utenza a cui l'Utente appartiene (nel caso di utenza priva di consumi storici).
4. Il Gestore si riserva il diritto-obbligo di effettuare almeno due tentativi di lettura del contatore nell'arco di un anno e secondo le disposizioni elencate nella Carta del Servizio.
5. Qualora ciò non fosse possibile per cause imputabili all'Utente, quest'ultimo, sarà invitato a rimuovere al più presto le cause dell'impedimento, ai sensi dell'art. 4 comma 4.
6. Ove comunque non sia riuscito a rilevare direttamente la lettura del contatore negli ultimi 4 anni, previo invio di avviso a mezzo raccomandata a/r a carico dell'utente, il Gestore provvederà ad

incamerare gli acconti prescritti, salvo il diritto di fatturare per intero il consumo effettivo ad accertamento avvenuto.

Art. 40 – FATTURAZIONE DEI CONSUMI

1. La fatturazione dei consumi avviene prioritariamente sulla base dei consumi effettivi rilevati dalle letture periodiche dei contatori. Qualora ciò non fosse possibile la fatturazione avverrà dapprima sulla base dei consumi rilevati dalle autoletture degli Utenti (validate dal Gestore), ove queste pervenissero prima della data di invio della bolletta, ovvero sulla base dei consumi presunti, laddove l'Utente non avesse fatto pervenire l'autolettura al Gestore.
2. I consumi presunti saranno determinati sulla base dei consumi medi storici dell'Utente con riferimento al medesimo periodo dei due anni precedenti; nel caso di nuovi contratti di fornitura, i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi registrati della categoria d'utenza a cui l'Utente appartiene .
3. Ai consumi, così determinati, saranno applicate le tariffe annualmente approvate e validate dall'AEEGSI al fine di determinare il corrispettivo che verrà addebitato all'Utente in bolletta.
4. E' facoltà dell'utente scegliere il modulo base/minimo contrattuale impegnato fra quelli previsti dalla vigente articolazione tariffaria. La quota fissa è commisurata al modulo base adottato ed è dovuta anche in assenza di consumo. L'aggiornamento del modulo base è applicato sui consumi successivi alla data della variazione.
5. Per le utenze domestiche, così come definite all'art. 18, il pagamento è commisurato all'effettivo consumo desunto dalla lettura dei misuratori.
6. Per le utenze diverse dall'uso domestico, il minimo contrattuale impegnato è interamente fatturato all'utente anche in caso di parziale utilizzazione.
7. Per tutte le utenze, le quantità utilizzate oltre il valore del modulo base, rapportate al periodo fatturato, sono considerate "eccedenza" e come tali fatturate secondo la vigente metodologia tariffaria.
8. Le bollette saranno inviate all'indirizzo indicato dall'Utente secondo la frequenza stabilita dal Gestore sulla Carta del Servizio in conformità alle disposizioni dell'AEEGSI.
9. Sulla base di questi criteri generali e compatibilmente con il raggiungimento di un adeguato livello di economicità del servizio di rilevazione dei consumi, il Gestore ha la facoltà di emettere bollette d'acconto (calcolate sulla base di consumi presunti) tra una lettura effettiva e l'altra.
10. In ogni caso, con la prima bolletta basata sui consumi effettivamente rilevati, sarà effettuato il conguaglio dei consumi della precedente bolletta d'acconto, quale garanzia per l'Utente della corretta applicazione delle fasce di consumo o d'eventuali variazioni tariffarie intervenute in concomitanza delle precedenti fatturazioni in acconto. Tale conguaglio sarà effettuato con il criterio del consumo medio pro-die.
11. Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso, compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal Gestore, i consumi saranno addebitati in base ai consumi medi rilevati nello stesso periodo dei due anni precedenti o, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la categoria d'utenza a cui l'Utente appartiene .

Art. 41 – FATTURAZIONE DEI CONSUMI DELL'UTENZA CONDOMINIALE

1. I consumi fatturati all'Utenza Condominiale sono calcolati costruendo gli scaglioni tariffari sulla base del numero e del tipo delle unità immobiliari che sono state dichiarate dall'amministratore o legale rappresentante dell'intero complesso servito, come di seguito specificato:
 - a. L'importo complessivo delle quote fisse in ciascuna bolletta corrisponderà alla sommatoria delle quote fisse dovute normalmente dalla singola unità immobiliare, in base alla tipologia d'uso;
 - b. il limite massimo degli scaglioni di consumo (per la tariffa agevolata e base) è determinato come prodotto del modulo base di consumo dell'utenza singola per il numero delle unità

immobiliari dello stesso tipo servite. Per ciascuna tipologia di utenza si utilizza il primo modulo base previsto.

2. Il Gestore non effettuerà la ripartizione dei consumi tra le varie unità immobiliari. Tale compito spetterà all'amministratore o al rappresentante legale del complesso.

Art. 42 – BOCHE ANTINCENDIO AD USO PRIVATO

1. Il servizio di somministrazione acqua deve essere fornito per idranti e bocche antincendio, mediante apposito contratto, distinto da quello relativo ad altri usi.
2. Le relative prese di alimentazione non possono essere destinate a usi diversi da quelli di spegnimento degli incendi o per altre comprovate gravi situazioni di emergenza.
3. L'utente deve provvedere alla progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, secondo le norme emanate dalle competenti autorità realizzando un apposito serbatoio di disconnessione con la rete del Gestore.
4. La presa di alimentazione dell'impianto è installata dal personale incaricato dal Gestore, sulla base di una analisi delle specifiche tecniche fornite dall'utente - precedentemente sottoposte ad approvazione dei Vigili del Fuoco - tenendo conto della capacità di alimentazione della rete di distribuzione e previa accettazione del preventivo di spesa.
5. Ogni variazione delle specifiche tecniche deve essere tempestivamente comunicata al Gestore; in difetto sarà applicata una penale pari al doppio del canone annuo.
6. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche antincendio e relative condutture interne ed esterne, a partire dalla valvola di intercettazione sulla presa di alimentazione, nonché le spese di apposizione dei sigilli sono a carico dell'utente.
7. Al momento del completamento dell'impianto interno da parte dell'utente e relativa comunicazione scritta al Gestore, il personale incaricato dal Gestore provvede all'attivazione della presa - comprensiva della valvola di intercettazione - e all'apposizione dei sigilli su tutte le bocche antincendio.
8. A seguito di richiesta scritta dell'utente, previo pagamento delle spese relative, il personale incaricato dal Gestore può rimuovere i sigilli per operazioni di verifica, secondo modalità precisate caso per caso, in relazione alle esigenze tecniche dell'impianto.
9. L'utente può servirsi delle prese nei casi di cui al comma 2, dandone comunicazione al Gestore entro le 24 ore successive affinché possa provvedere alla riposizione dei sigilli.
10. Nel caso in cui sia constatata la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio o emergenza e non sia stato dato il tempestivo avviso di cui sopra, deve essere pagata una penalità, pari a due volte il canone annuale, per ogni bocca trovata manomessa, nonché tutte le spese per quei provvedimenti, ivi compresa l'installazione di idoneo misuratore, che il Gestore ritenga opportuno intraprendere per tutelarsi dai prelievi abusivi di acqua, salvo il maggior danno accertato.
11. E' facoltà del Gestore installare un misuratore sul punto di consegna, qualora lo ritenga necessario, al momento della realizzazione dell'allaccio. Gli eventuali consumi, non dipendenti da attività di verifica dell'impianto o uso spegnimento incendi o altro, registrati dal contatore, saranno fatturati alla tariffa dell'uso temporaneo. I canoni saranno fatturati alla voce quota fissa antincendio.
12. Il Gestore, al momento dell'uso dell'impianto antincendio da parte dell'utente, ha la responsabilità:
 - a. del valore della pressione, dichiarata dal Gestore stesso su richiesta dell'utente o del progettista dell'impianto antincendio;
 - b. del valore di portata, che l'utente richiede nella domanda di allacciamento sino al punto di consegna;
13. Fatto salvo il caso in cui interruzioni del deflusso o diminuzioni del carico dell'acqua fornita siano dovute a cause imprevedibili o di forza maggiore, non imputabili al Gestore.

Art. 43 – BOCHE ANTINCENDIO E IDRANTI AD USO PUBBLICO

1. La gestione delle bocche antincendio e idranti è disciplinata da apposito accordo tra A.T.O. e Gestore unico.
2. Il Gestore unico si impegna a sviluppare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, uno studio di fattibilità che quantifichi l'ammontare degli investimenti e dei costi di

esercizio necessari per censimento, progettazione, messa a norma e manutenzione delle bocche antincendio e idranti ad uso pubblico.

3. Nelle more della definizione dell'accordo, per le utenze già censite ed iscritte a Ruolo si procede alla voltura d'ufficio dei Contratti di somministrazione in capo ai Comuni dove è ubicato l'impianto.
4. E' facoltà del Gestore installare un misuratore sul punto di consegna, qualora lo ritenga necessario. Nel caso in cui sia constatato l'uso per causa non dipendente da incendio o emergenza e devono essere pagate tutte le spese per quei provvedimenti, ivi compresa l'installazione di idoneo misuratore, che il Gestore ritenga opportuno intraprendere per tutelarsi dai prelievi abusivi di acqua, salvo il maggior danno accertato.
5. Gli eventuali consumi, non dipendenti da attività di verifica dell'impianto o uso spegnimento incendi o altro, registrati dal contatore, saranno fatturati alla tariffa dell'uso temporaneo. I canoni saranno fatturati alla voce quota fissa antincendio.

Art. 44 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE PER BOCHE ANTINCENDIO AD USO PRIVATO

1. Per le bocche antincendio ad uso privato, è prevista la corresponsione di un canone annuo il cui ammontare è stabilito con decisione dall'A.T.O.. Il canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate.
2. Per le bocche antincendio ad uso privato, a garanzia delle obbligazioni previste dal contratto, è previsto un deposito cauzionale il cui ammontare è determinato dal Gestore in relazione alle caratteristiche dell'impianto e comunque in misura uguale al canone annuo.
3. Il deposito cauzionale è incamerato dal Gestore per la copertura di eventuali debiti dell'utente o in caso di irregolare uso delle bocche antincendio. L'importo del deposito è restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto.

Art. 45 – RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITA OCCULTA

1. Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.
2. L'Utente ha il diritto-dovere di controllare i propri consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti privati a valle del punto di consegna, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti medesimi, salvo il caso di comprovata responsabilità del Gestore stesso.
3. Con ciò premesso, nel caso di perdita d'acqua nell'impianto privato dell'Utente non rilevabile direttamente dall'Utente e non dovuta a sua negligenza (cosiddette "perdite occulte"), i corrispettivi per le quote variabili saranno determinati nel seguente modo:
 - a. servizio idrico: i consumi eccedenti lo storico degli stessi periodi dell'anno precedente saranno fatturati interamente alla tariffa base;
 - b. servizio di fognatura e servizio depurazione: i consumi saranno interamente fatturati alla tariffa vigente, salvo i casi in cui la perdita occulta si disperda direttamente nel terreno, non interessando i servizi di fognatura e depurazione questi non sono affatto dovuti, quindi i consumi eccedenti lo storico degli stessi periodi dell'anno precedente non saranno fatturati.
4. Nel caso di utenza priva di consumi storici il quantitativo di riferimento per i conteggi di cui sopra sarà il consumo medio della tipologia di utenza di appartenenza.
5. Per poter beneficiare dell'abbuono l'Utente è tenuto a presentare richiesta scritta corredata da idonea documentazione fotografica comprovante la perdita e la sua successiva riparazione nonché consentire al Gestore ogni eventuale sopralluogo atto a verificare che la perdita possa configurarsi come perdita occulta.
6. L'abbuono, in ogni caso, sarà riconosciuto una sola volta ogni due anni ed esclusivamente sull'ultima bolletta, calcolata sulla base dei consumi effettivi rilevati, viziata da perdita, ed eventualmente su quella immediatamente successiva e ancora da emettere, qualora la scoperta della perdita avvenga in avanzato periodo successivo di lettura.

7. Nel caso in cui l'utente sia in regola con i precedenti pagamenti dell'utenza, antecedenti il consumo anomalo, il Gestore, fatto salvo diversa richiesta dell'utente, propone un piano di rateizzazione da concordare con l'utente stesso.
8. Eventuali casi di ripetuti consumi anomali nell'arco del biennio, a richiesta dell'utente, saranno oggetto di valutazione da parte del Gestore secondo i criteri di cui al presente articolo, con l'assistenza della Segreteria Tecnica A.T.O..
9. Nel caso in cui il Gestore tardi o ometta di comunicare la presenza di un consumo anomalo e previa presentazione della documentazione richiesta nei commi precedenti attestante il verificarsi, sono azzerati i consumi eccedenti il consumo storico dell'utente per il periodo interessato dalla perdita.
10. La comunicazione è tardiva qualora sia stata inviata oltre il 30° giorno dalla data di rilevazione della lettura che ha accertato il consumo anomalo.

Art. 46 – RETTIFICA DI FATTURAZIONE

1. Qualsiasi reclamo o contestazione in merito agli importi fatturati dovrà essere presentato al Gestore mediante apposito modulo messo a disposizione presso gli sportelli, sul sito internet e secondo le modalità previste nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. Sarà cura del Gestore comunicare per iscritto all'Utente l'esito della richiesta di rettifica entro 30 giorni dalla data del ricevimento delle medesima.
3. Nel caso fosse riscontrata la fondatezza della richiesta, il Gestore provvederà alla restituzione degli importi già pagati dall'Utente, inclusi gli interessi legali maturati, secondo le modalità concordate con l'Utente.
4. In caso di mancato accoglimento della richiesta di rettifica, invece, l'Utente sarà tenuto a pagare l'importo contestato entro il termine all'uopo indicato dal Gestore. Gli interessi di mora maturati ai sensi dell'art. 51 saranno addebitati nella bolletta successiva.
5. Nel caso di errore nella fatturazione, il Gestore provvederà alla rettifica della fatturazione ed al contestuale accredito/addebito della somma nelle modalità e termini previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 47 – CONTENUTO DELLA BOLLETTA

1. La bolletta conforme alle disposizioni della Delibera 586/12-allegatoA, oltre all'ammontare dei corrispettivi per i servizi forniti, calcolati moltiplicando i consumi, così come determinati ai precedenti articoli, per le tariffe in vigore (approvate annualmente e validate dall'AEEGSI), comprende gli importi per le quote fisse (differenziate per tipologia d'utenza e/o servizio, approvata annualmente dall'Ente d'Ambito e validata dall'AEEGSI), gli oneri di perequazione (stabiliti ed aggiornati dall'AEEGSI), le spese di produzione, recapito e incasso della bolletta (applicate al Gestore dagli istituti di credito per il ciclo produttivo), le spese di gestione della morosità, e gli interessi di mora (nel caso di ritardato pagamento), le penalità (nei casi previsti dal presente Regolamento e dalla Carta dei Servizi), il deposito cauzionale (differenziato per tipologia d'utenza), le imposte (IVA, bollo), gli eventuali arretrati o rimborsi, arrotondamenti ed ogni addebito che sarà stabilito ed approvato dalle Autorità competenti.
2. Tutte le tariffe e gli oneri in genere applicabili all'Utenza, nonché i loro aggiornamenti, sono comunicati all'Utenza secondo le modalità previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

TITOLO VII - PAGAMENTI E SANZIONI

Art. 48 – PAGAMENTO DELLA BOLLETTA

1. Il pagamento della bolletta dovrà essere effettuato dall'Utente entro la data di scadenza indicata sulla bolletta secondo le modalità previste e specificate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

2. Il termine ultimo per il pagamento della bolletta non potrà essere in ogni caso inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della bolletta stessa.
3. I corrispettivi spettanti al Gestore dovranno essere pagati per intero, in caso contrario, le relative bollette saranno considerate insolute a tutti gli effetti, salvo il caso in cui l'Utente abbia presentato la richiesta scritta di rettifica di fatturazione secondo quanto stabilito all'art. 47.
4. Il pagamento della bolletta non libera l'Utente dall'addebito di eventuali precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento di addebiti erroneamente non imputati.
5. Nella bolletta inoltre possono essere contenute anche informazioni facoltative che il Gestore ritiene di dover porre all'attenzione dell'Utenza.
6. L'Utente è tenuto ad avvisare prontamente il Gestore di qualsiasi variazione del recapito presso il quale inviare le bollette e le comunicazioni. A tale riguardo qualora la bolletta non venga recapitata per irreperibilità dell'Utente o altro motivo e quindi la stessa venga rispedita al Gestore e non vi siano altre possibilità di recapito (fax, e-mail o altro), fatti gli accertamenti del caso, la fornitura verrà interrotta allo scadere del cinquantesimo giorno dalla data di scadenza indicata sulla bolletta stessa.
7. L'Utente, peraltro, qualora non si veda recapitare o smarrisca o deteriori la bolletta relativa a quel periodo, deve darne immediatamente comunicazione al Gestore, il quale provvederà, a rimettere una copia della bolletta interessata.

Art. 49 – RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Al fine di agevolare gli Utenti nel pagamento delle bollette il Gestore riconosce la possibilità di accedere alla rateizzazione dei pagamenti qualora l'importo della bolletta da rateizzare sia superiore al doppio dell'importo medio delle bollette addebitate all'Utente negli ultimi 12 mesi.
2. In ogni caso, anche qualora non sussista la condizione predetta, il Gestore si riserva la facoltà di acconsentire alla rateizzazione dei pagamenti per gli Utenti che versando in particolari condizioni economiche e che siano comunque meritevoli di un intervento di agevolazione.
3. L'Utente che intende avvalersi della rateizzazione dei pagamenti dovrà darne comunicazione scritta al Gestore entro dieci giorni successivi la data di scadenza della bolletta che intende rateizzare.
4. A seguito della richiesta, il Gestore, renderà noto all'Utente il piano di rateizzazione, che, salvo diverso accordo tra le parti, dovrà completarsi nel periodo che intercorre tra la bolletta da rateizzare e la bolletta successiva. Gli importi dei pagamenti rateali matureranno gli interessi legali.

Art. 50 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. All'atto della stipula del contratto all'Utente è richiesto il versamento di un deposito cauzionale fruttifero a garanzia del pagamento dei corrispettivi dovuti per i servizi erogati. In alternativa l'Utente può optare per l'addebito dell'intero ammontare del deposito cauzionale nella prima bolletta.
2. Negli altri casi l'importo del deposito è calcolato e richiesto in conformità alla disciplina sul deposito cauzionale stabilita dall'AEEGSI.
3. Sono escluse dal versamento del deposito cauzionale le Utenze con domiciliazione bancaria o postale delle bollette e con consumi annui inferiori a 500 metri cubi. Nel caso in cui la domiciliazione bancaria venga attivata in un momento successivo alla stipula del contratto, il deposito sarà rimborsato insieme agli interessi maturati nella prima bolletta utile successiva all'attivazione della domiciliazione stessa.
4. Analogamente, in caso di revoca della domiciliazione, il Gestore provvederà all'addebito del deposito cauzionale con la prima bolletta utile successiva alla registrazione della revoca stessa.
5. Il deposito è dovuto anche dalle Utenze con approvvigionamento idrico autonomo che usufruiscono del servizio fognatura e/o depurazione.
6. Gli interessi legali che maturano sul deposito sono comunicati all'Utenza attraverso la bolletta una volta all'anno al singolo Utente che dà disdetta nella bolletta di chiusura. L'importo del deposito potrà essere soggetto ad aggiornamento in conformità alle disposizioni dell'AEEGSI; in tale eventualità, il Gestore si riserverà di aggiornare automaticamente il deposito cauzionale richiesto

all'Utente, mediante addebito (o accredito), nei modi e termini stabiliti dall'Autorità, dandone adeguata informazione all'Utenza.

7. All'atto della risoluzione del contratto, infine, qualora non risultino pendenze per bollette non pagate dall'Utente, sarà restituito il deposito cauzionale maggiorato degli interessi legali maturati secondo le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato; se l'Utente al contrario risulterà moroso il deposito cauzionale sarà trattenuto sino a concorrenza del debito pregresso.

Art. 51 – RITARDATO E OMESSO PAGAMENTO DELLE BOLLETTE

1. Qualora il pagamento della bolletta avvenga in data successiva alla data di scadenza, il Gestore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora nella misura stabilita dal d.lgs. 231/2009 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e successive integrazioni o modifiche (salvo che l'Utente dimostri che il ritardo nel pagamento non sia derivante da causa a lui imputabile) nonché alla corresponsione delle spese di gestione della morosità, "maggiori spese di esazione", (addebitate a partire dal primo sollecito di pagamento). Tali importi saranno addebitati all'Utente nella bolletta immediatamente successiva.
2. Decorsi 30 giorni dalla data di scadenza della bolletta, qualora permanga la situazione morosità, il Gestore procederà alla formale messa in mora dell'Utente mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. ove, saranno indicati il termine ultimo entro cui l'Utente è tenuto a provvedere al pagamento, i costi per disattivazione della fornitura, i costi per l'eventuale riattivazione e le modalità per la comunicazione dell'avvenuto pagamento.
3. Decorsi ulteriori 10 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata (o decorso il tempo di avvenuta giacenza presso il servizio postale) senza che l'Utente abbia fatto pervenire al Gestore l'attestazione dell'avvenuto pagamento, il Gestore provvederà all'disattivazione della fornitura per morosità ed alla contestuale risoluzione del contratto.
4. Per le sole Utenze domestiche l'erogazione non potrà essere sospesa ed al fine di garantire il quantitativo minimo vitale garantito il Gestore provvederà ad installare un apposito dispositivo limitatore dell'erogazione.
5. I termini e le modalità di esecuzione della disattivazione sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
6. Il Gestore, inoltre, nei confronti delle Utenze morose si riserva la facoltà di intraprendere ogni azione per il recupero del credito, inclusa l'ingiunzione fiscale e l'eventuale cessione del medesimo a società abilitata. Le spese necessarie per la risoluzione dell'insolvenza saranno addebitate all'Utente.
7. L'Utente moroso non potrà pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla disattivazione della fornitura, né potrà ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 – RECLAMI E SEGNALAZIONI

1. L'Utente per chiarimenti, segnalazioni, reclami, potrà rivolgersi agli uffici del Gestore, con le modalità previste nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. Ogni reclamo o segnalazione fatta al di fuori di dette strutture e modalità, sarà considerata nulla o come non avvenuta.

Art. 53 - OBBLIGATORIETÀ

1. Il presente Regolamento deve intendersi parte integrante del contratto di fornitura stipulato tra Gestore e Utente senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente di averne copia all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o comunque ne faccia richiesta.

2. Il Regolamento, nella sua versione aggiornata sarà reso accessibile al pubblico sul sito internet del Gestore.

Art. 54 - DECORRENZA

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i gli Utenti di Ponente Acque, abrogando e sostituendo quelli precedenti dalla data della sua approvazione da parte del Gestore.

Art. 55 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il Gestore si impegna a:
 - a. Mantenere attivo un tavolo permanente di consultazione e annuale di verifica con le associazioni degli Utenti;
 - b. aggiornare il presente Regolamento previa consultazione delle associazioni degli Utenti;
 - c. dare tempestiva notizia all'Utente delle modifiche apportate al Regolamento, facendo per tempo idonea campagna informativa, con precisa indicazione dei termini di decorrenza.

Art. 56 – DIRITTO APPLICABILE - CONTROVERSIE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme di diritto, le altre disposizioni e gli usi vigenti.
2. Le parti sono tenute a tentare la risoluzione di ogni controversia tramite il Servizio di Conciliazione, ai sensi della delibera AEEGSI 209/2016/E/Com “Testo Integrato Conciliazione – TICO” del 5 maggio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per ogni controversia tra il Gestore e l'Utente è competente il Foro del luogo in cui è stata attivata la fornitura.

Art. 57 – PENALITÀ

1. Le penalità in carico all'Utente a seguito di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono riportate nell'Allegato E della Carta dei Servizi.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE

NORMA TRANSITORIA n. 1 – ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

1. Le tariffe e l'articolazione tariffaria, in vigore al 31/12/2015 in ciascun bacino tariffario oggetto di aggregazione in Ponente Acque, sono confermate per i periodi successivi, salvo gli adeguamenti tariffari predisposti dall'Ente di Governo dell'Ambito ed eventuali conguagli derivanti dalle decisioni dell'AEEGSI.
2. Il Gestore si impegna ad avviare il processo di convergenza tariffaria tra i bacini, secondo le modalità previste dall'AEEGSI, in modo da addivenire ad un'unica tariffa e sua articolazione, applicabile all'intero territorio servito, con decisione della Conferenza dell'A.T.O.
3. Fanno eccezione le tipologie d'uso Condominiale, Bocca antincendio ad uso privato e Bocca antincendio ad uso pubblico per le quali è necessario procedere fin da subito alla loro normalizzazione per esigenze gestionali.

NORMA TRANSITORIA n. 2 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. La costituzione dei depositi cauzionali di Ponente Acque è sospesa fino ad avvenuto trasferimento dei depositi cauzionali precedentemente costituiti presso gli Enti aggregati dal Gestore.
2. Il trasferimento deve avvenire entro tre mesi dalla data di consegna del servizio amministrativo di rilevazione dei consumi e incasso dei corrispettivi del servizio idrico integrato.
3. In difetto il Gestore provvederà alla costituzione ex novo del deposito cauzione ai sensi delle vigenti norme emanate dall'AEEGSI.

NORMA TRANSITORIA n. 3 – LAVORI EDILI E RELATIVI PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

1. Nelle more del completamento dell'organico del Gestore, tutti i lavori edili, necessari per l'esecuzione di nuovi allacci o spostamenti/potenziamenti e le attività volte alla richiesta ed ottenimento dei relativi permessi ed autorizzazioni, devono essere eseguiti direttamente dal Richiedente.

NORMA TRANSITORIA n. 4 – CANONI ANTINCENDIO

1. Nelle more della definizione degli accordi con l'A.T.O. relativi sia alle bocche antincendio ad uso privato sia ad uso pubblico, si determinano i seguenti canoni annuali:
 - a. Per bocche antincendio ad uso privato: pari al corrispettivo annuo di 140 mc per la tariffa base per ciascuna bocca antincendio sottesa ad una derivazione antincendio per la quale viene emessa la bolletta;
 - b. Per bocche antincendio/idranti ad uso pubblico: pari al corrispettivo annuo di 70 mc per la tariffa base per ciascuna bocca antincendio sottesa ad una derivazione antincendio per la quale viene emessa la bolletta.

NORMA TRANSITORIA n. 5 – TIPOLOGIA D'USO APPEZZAMENTI A DIFESA DEL TERRITORIO

1. Nelle more della definizione delle limitazioni definite dall'A.T.O. e salvo i diritti acquisiti, le nuove forniture appartenenti a questa tipologia saranno concesse esclusivamente in presenza sul fondo di un immobile regolarmente accatastato.

**- PARTE SECONDA -
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE**

TITOLO I - INTRODUZIONE

Il presente Regolamento disciplina gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura provenienti da insediamenti di qualsiasi tipologia presenti nel territorio gestito da Ponente Acque in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente Regolamento di fognatura è adottato ai sensi:

- delle norme contenute nel D.P.G.R. 23 agosto 1982 n. 0384/Pres. e nella Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, limitatamente a quanto non in contrasto con le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- del D.P.R. n. 380/2001;
- della Legge 28 luglio 2004, n. 192;
- del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- della Legge 27 febbraio 2009, n. 13 e D.M. di applicazione del 30.09.2009;
- del D.P.R. 227/2011;
- del D.P.R. n. 59/2013;
- della norma EN 124 "Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità";
- della norma EN 752 "Conessioni di scarico e collettori di fognatura all'esterno degli edifici".

In particolare ha lo scopo di:

- definire i casi per i quali sussiste l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria;
- stabilire le prescrizioni per il corretto uso del servizio, i comportamenti vietati e i livelli massimi di concentrazione delle sostanze inquinanti (valori limite di emissione);
- fissare le norme tecniche per la realizzazione degli allacciamenti alla rete fognaria, le caratteristiche degli impianti e delle canalizzazioni interne, anche ai fini dei controlli;
- disciplinare i provvedimenti amministrativi per l'allacciamento alla pubblica fognatura e per lo scarico delle acque reflue;
- stabilire le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme regolamentari;
- definire un regime transitorio di adeguamento degli scarichi già in essere;
- regolamentare in generale i rapporti tra gli utenti, il Gestore del Servizio Idrico Integrato e gli altri enti competenti.

I rinvii a leggi e regolamenti contenuti nel presente Regolamento si intendono riferiti al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI

Art. 58 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento di fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., disciplina tutti gli scarichi recapitanti in pubblica fognatura previsti dalla normativa specifica in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica e dell'ambiente.
2. Esso disciplina gli scarichi di acque recapitanti in fognatura provenienti da insediamenti di qualsiasi tipologia nei Comuni gestiti dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Art. 59 – OBBLIGO DI OSSERVANZA

1. I titolari di tutti gli scarichi di acque reflue di qualsiasi tipo, natura e provenienza, recapitanti in fognatura sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 60 – ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:
 - a) le acque reflue urbane provenienti dagli sfioratori di piena fognaria;
 - b) le acque reflue urbane provenienti da impianti di depurazione;
 - c) tutte le acque reflue che non recapitano in pubblica fognatura;
 - d) le acque meteoriche recapitanti in condotte dedicate.

Art. 61 – DEFINIZIONI

1. Nel presente Regolamento si adotta la seguente terminologia:
 - a) **"abitante equivalente"**: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) convenzionale pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
 - b) **"acque meteoriche"**: acque raccolte da superfici permeabili ed impermeabili (strade, piazzali, coperture, ecc.) di origine naturale provenienti da precipitazioni;
 - c) **"acque di raffreddamento"**: acque reflue da scambiatori di calore che non abbiano subito contaminazioni o alterazioni ad esclusione della temperatura;
 - d) **"acque bianche"**: miscuglio in qualsiasi percentuale di acque meteoriche e acque di raffreddamento o provenienti da utilizzazioni che non comportano contaminazioni o alterazioni della qualità dell'acqua;
 - e) **"acque saponate"**: acque reflue di lavaggio e acque saponate comunque di origine domestica;
 - f) **"acque nere"**: acque reflue dei servizi igienici;
 - g) **"acque di processo"**: acque reflue da cicli lavorativi industriali;
 - h) **"acque sotterranee"**: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;
 - i) **"acque di prima pioggia"**: frazione, determinata secondo i criteri previsti al successivo articolo 91, delle acque meteoriche che trasporta con sé, per trascinamento o solubilizzazione, il maggior carico inquinante dovuto al dilavamento delle sostanze presenti sulle superfici;
 - j) **"acque reflue domestiche"**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - k) **"acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche"**: acque provenienti da edifici adibiti ad attività produttive o di commercio che presentano caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006 art. 101 comma 7
 - l) **"acque reflue industriali"**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
 - m) **"acque reflue urbane"**: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
 - n) **"scarico"**: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore;
 - o) **"scarichi esistenti"**: gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali che, alla data di approvazione del presente Regolamento, erano in esercizio in conformità al regime autorizzativo previgente o per i quali era stata ottenuta l'autorizzazione all'esecuzione delle opere interne;
 - p) **"scarico parziale"**: effluente proveniente dalle singole lavorazioni di uno stabilimento, da un determinato ciclo tecnologico o comunque da un determinato impiego dell'acqua;
 - q) **"acque di scarico"**: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
 - r) **"agglomerato"**: area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;

- s) **“stabilimento industriale”** o semplicemente, **“stabilimento”**: tutta l’area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’allegato 5 parte terza del D. Lgs. 152/2006 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- t) **“applicazione al terreno”**: l’apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interrimento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno;
- u) **“utilizzo agronomica”**: la gestione di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all’applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo finalizzata all’utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;
- v) **“effluente di allevamento”**: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;
- w) **“fertilizzante”**: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici ed i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione;
- x) **“Gestore del Servizio Idrico Integrato o semplicemente Gestore”**: il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato in un ambito territoriale.
- y) **“inquinamento”**: introduzione diretta od indiretta, a seguito di attività umana di sostanze o di calore nell’aria, nell’acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o legittimi usi dell’ambiente;
- z) **“valore limite di emissione”**: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto, senza tener conto dell’eventuale diluizione; l’effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’impianto a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell’ambiente.
- aa) **“rete fognaria”**: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- ab) **“fognatura a sistema misto”**: rete fognaria che raccoglie, in un’unica canalizzazione, le acque di tempo asciutto e di pioggia;
- ac) **“fognatura separata”**: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali di prima pioggia;
- ad) **“canalizzazioni private”**: la parte delle canalizzazioni che raccolgono ed allontanano le acque reflue e meteoriche all’interno delle proprietà private fino al pozzetto di controllo escluso;
- ae) **“canalizzazioni di allacciamento pubbliche”**: la parte delle canalizzazioni necessarie all’allacciamento, dal pozzetto di controllo incluso fino al collettore fognario;
- af) **“allacciamento”**: opere di collegamento tra le canalizzazioni interne private e la pubblica fognatura esistente (eseguito dal gestore del Servizio Idrico Integrato).
- ag) **“fanghi”**: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- ah) **“pozzetto d’ispezione”**: manufatto integrato nella rete fognaria, sia pubblica che privata, che ne consenta l’ispezione;

- ai) **“pozzetto di controllo”**: manufatto posto di norma all'esterno della proprietà privata, accessibile e assunto quale punto per la valutazione delle acque reflue o depurate;
- aj) **“punto di consegna della fognatura”**: il pozzetto di allacciamento e/o di controllo di cui al successivo art. 42;
- ak) **“trattamento appropriato”**: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D. Lgs.152/2006;
- al) **“trattamento primario”**: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD₅ delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% e i solidi sospesi totali almeno del 50%;
- am) **“trattamento secondario”**: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006;
- an) **“zone vulnerabili”**: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi;
- ao) **“zone di tutela assoluta”**: zona costituita da aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni di acque destinate al consumo umano. Essa deve avere un'estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio;
- ap) **“zona di rispetto”**: zona costituita da una porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica trattata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia della opere di prese o captazione ed alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi dell'art. 94 comma 6 del D. Lgs.152/2006 la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. In questa zona sono vietate le attività previste dall'art. 94 comma 4 del D. Lgs.152/2006;
- aq) **“scaricatori o sfioratori di piena”**: tutti i manufatti che consentono lo scarico delle portate di supero nelle reti di tipo misto quando queste rispettino determinati rapporti di diluizione previsti dalle norme;
- ar) **“condotta di mandata”**: tratto di canalizzazione posto a valle di un impianto di sollevamento per vettoriare, in pressione, le acque sollevate fino al punto di consegna;
- as) **“corpo ricettore”**: recapito dello scarico ovvero destinazione finale delle acque reflue depurate, delle acque meteoriche e delle portate di supero degli scaricatori di piena;
- at) **“impianto di depurazione”**: impianto di trattamento delle acque reflue urbane a servizio di una definita area urbana o agglomerato, ovvero l'insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue urbane e dei fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici, compresi gli impianti di pretrattamento costituiti dalla sola fase di grigliatura con interasse non inferiore a 10 mm;
- au) **“Titolare dello scarico”**: titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico;
- av) **“Utente allacciabile”**: un'utenza è considerata allacciabile qualora sussista l'obbligo di allacciamento di cui al successivo art. 5;
- aw) **“Utente assoggettabile”**: un'utenza è considerata assoggettabile alla tariffa di fognatura e depurazione quando è Utente allacciabile e siano inutilmente decorsi i termini previsti all'art.6
- ax) **“Ente competente”**: la Provincia di Savona, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, o altro soggetto competente per la specifica materia;
- ay) **“Autorità competenti per il controllo”**: le autorità competenti per il controllo di cui all'art. 128 co. 1 del D. Lgs. 152/2006, ovvero: l'ARPAL

- az) **“Nulla osta all’allacciamento alla rete fognaria”**: il titolo che certifica il rispetto delle norme del presente Regolamento per l’allacciamento alla rete fognaria di acque reflue domestiche e acque reflue assimilate alle domestiche, ai sensi dell’art. 124, c.4 del D. Lgs. 152/2006;
- ba) **“Autorizzazione allo scarico”**: il titolo amministrativo che certifica il rispetto delle norme del presente Regolamento per l’allacciamento e scarico nella rete fognaria di acque reflue industriali, ai sensi dell’art. 124, c.1 del D. Lgs.152/2006.
- bb) **“Parere dell’Autorità Competente nella procedura di AUA e di AIA”**: il titolo amministrativo che certifica il rispetto delle norme del presente Regolamento per l’allacciamento e scarico nella rete fognaria di acque reflue industriali, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e del titolo 3°bis Parte II del D. Lgs. 152/2006.

Art. 62 – OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

1. Ai sensi della L. R. 43/95 sono soggetti all’obbligo di allaccio (salvo deroga da concedere sulla base di comprovate ragioni tecniche) gli scarichi di cui alle successive lett. a), b), c), d) a condizione che la distanza tra il confine dell’insediamento e l’asse della pubblica fognatura sia inferiore a 300 metri (150 metri nel caso di insediamenti esistenti) e che la fognatura pubblica abbia una quota non superiore di 20 metri (10 metri nel caso di insediamenti esistenti) rispetto a quella del terreno dell’insediamento:
 - a. insediamenti adibiti esclusivamente ad uso abitativo;
 - b. insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio e dai quali provengano scarichi dovuti esclusivamente all’uso abitativo degli edifici oppure derivanti esclusivamente da cucine, bagni, latrine o dalle attività di lavatura di stoviglie ed indumenti esplicate a servizio delle persone residenti, anche in via temporanea, nell’insediamento;
 - c. insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio od anche produttive, dai quali provengano scarichi caratterizzati da parametri che, prima di qualsiasi trattamento depurativo, li configurino come scarichi assimilabili agli scarichi domestici;
 - d. le imprese agricole di cui alla lettera A) della deliberazione 8 maggio 1980 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento, allegata al presente Regolamento;
 - e. gli insediamenti industriali, limitatamente allo scarico civile.
2. I lavori di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere eseguiti secondo quanto indicato al successivo Art. 63.
3. Per gli insediamenti di nuova realizzazione, ovvero esistenti soggetti a interventi edilizi, la richiesta di allacciamento alla rete fognaria deve essere presentata contestualmente alla domanda di permesso di costruire ovvero alla segnalazione certificata di inizio attività o provvedimento equivalente e sempre secondo la modulistica predisposta dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
4. L’allacciamento alla rete fognaria deve essere realizzato prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità da parte del Comune, sotto la supervisione del Gestore e a spese del soggetto autorizzato.

Art. 63 – ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA

1. Qualunque intervento di allacciamento alla rete fognaria pubblica può essere eseguito solo se autorizzato dal Gestore. L’autorizzazione è subordinata al fatto che il progetto sia redatto da un tecnico abilitato secondo le norme tecniche per la realizzazione degli allacciamenti indicati dal Gestore nell’allegato A del presente Regolamento.

ATO Centro Ovest 3 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

2. Durante l'esecuzione di appalti di tratti fognari pubblici il Gestore può provvedere all'esecuzione dei lavori di predisposizione all'allacciamento dei singoli scarichi alla fognatura pubblica. Il successivo obbligatorio allacciamento potrà avere luogo solo a seguito della procedura di cui ai successivi articoli 79, 85 e 92 del presente Regolamento.
3. L'Ente competente può autorizzare i privati all'esecuzione dei lavori interni di allacciamento di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni dettate al successivo Titolo V.
4. Prima del rinterro dello scavo dell'allacciamento fognario, potrà comunque essere effettuato da parte del Gestore un sopralluogo per verificare la corretta realizzazione del manufatto di allaccio. Sarà cura del titolare dello scarico avvisare con anticipo di almeno sette giorni naturali e consecutivi il Gestore sulla data di esecuzione dell'allacciamento e sui tempi per la effettuazione del sopralluogo di verifica.
5. In ogni caso, pena la decadenza della validità del nullaosta all'allacciamento o dell'autorizzazione allo scarico, a fine lavori il richiedente ed il tecnico abilitato dovranno presentare al Gestore, pena la decadenza dell'autorizzazione allo scarico, le dichiarazioni o in alternativa una dichiarazione unitaria sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione) con i seguenti contenuti:
 - dichiarazione di regolare esecuzione delle opere così come dichiarato nella documentazione;
 - dichiarazione di conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
 - idonea documentazione fotografica delle fasi salienti delle opere interne di allacciamento con la pubblica fognatura;
 - attestazione di recepimento delle eventuali prescrizioni imposte dal Gestore stesso;
 - in caso di variazioni, nuova planimetria dello schema fognario.
6. Nel caso in cui vengano realizzati nuovi tratti fognari in zone precedentemente sprovviste i titolari degli insediamenti preesistenti dovranno provvedere, entro un anno dal rilascio del nulla osta o dall'autorizzazione all'allacciamento, a completare le opere di allacciamento alla nuova tratta fognaria.
7. Nel caso in cui vengano realizzate nuove condotte di acque nere in zone precedentemente servite da fognatura di tipo misto, i titolari degli insediamenti preesistenti dovranno provvedere, entro un anno dal rilascio del nulla osta o dall'autorizzazione all'allacciamento, a completare le opere di allacciamento alla nuova rete fognaria separata.
8. Il Gestore notifica agli interessati l'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 62 nei modi previsti dalle norme vigenti in tutti i casi precedentemente elencati.
9. Entro tre mesi dalla notifica di cui al comma precedente gli interessati devono provvedere a presentare al Gestore la richiesta di allacciamento alla rete fognaria secondo quanto indicato ai successivi Titoli III, IV e V. Per ragioni di tutela igienico - ambientale e sanitaria potrà essere imposto l'obbligo di allacciamento con apposita ordinanza comunale.
10. In caso di inadempienza degli interessati, o di non conformità delle opere di allacciamento rispetto alle norme tecniche ed alle prescrizioni, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Comune con specifiche ordinanze, previa segnalazione del Gestore.
11. Nel caso di insediamenti non allacciati a rete fognaria già esistente alla data di approvazione del presente Regolamento di Fognatura, i titolari dovranno provvedere entro un anno dal rilascio del

nulla osta o dell'autorizzazione allo scarico a completare le opere di allacciamento alla rete fognaria esistente.

Art. 63 – ALLACCIAMENTI PROVVISORI

1. Il Gestore può consentire allacciamenti e scarichi temporanei alla pubblica fognatura per lo scarico di acque reflue provenienti da cantieri, impianti o insediamenti provvisori (per esempio: sagre, spettacoli circensi, manifestazioni pubbliche, spurgo pozzi artesiani di approvvigionamento idrico, acque termali, ecc.).
2. Per i cantieri adibiti alla costruzione di nuovi edifici, ove possibile, gli allacciamenti devono essere costruiti in modo da poter essere utilizzati anche in via definitiva.
3. In tutti i casi il titolare dello scarico deve presentare al Gestore domanda di allacciamento e/o scarico secondo quanto indicato ai successivi Titoli III, IV e V.
4. In tutti i casi di allacciamento provvisorio verranno applicate le tariffe di fognatura e/o depurazione vigenti previa installazione di idonei strumenti di misura.

Art. 64 – RILASCIO E RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

1. Tutti gli scarichi in rete fognaria devono essere preventivamente autorizzati da parte del Gestore ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le modalità previste dal presente Regolamento di fognatura. Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza del presente Regolamento di fognatura.
2. La validità dell'autorizzazione, in capo al titolare degli scarichi, è limitata allo specifico scarico per le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.
3. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
4. Il Gestore può negare l'allacciamento e/o lo scarico in pubblica fognatura qualora la documentazione allegata alla richiesta risulti incompleta o evidenzi particolari condizioni di motivata inaccettabilità. L'autorizzazione viene rilasciata qualora il richiedente provveda ad integrare o modificare la documentazione richiesta o vengano attuate le prescrizioni imposte dal Gestore.
5. Le spese occorrenti per effettuare l'istruttoria, i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente.
6. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico è regolamentata dall'art. 130 del D. Lgs. 152/2006.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del D. Lgs. 152/2006, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di reflui industriali il titolare dello scarico, almeno un anno prima della scadenza, presenta apposita istanza di rinnovo allo SUAP di competenza in forma telematica.

Art. 65 – PROPRIETA' DEI MANUFATTI

1. Tutti i manufatti fognari nonché i collettori, le condotte d'allacciamento a partire dal pozzetto di allacciamento e/o controllo compreso, i pozzetti di ispezione con relativi chiusini e/o caditoie di raccolta delle acque meteoriche e le canalette, in sede di marciapiede e di carreggiata, sono di proprietà dell'Ente competente, del Gestore o del Comune, anche se costruiti da privati.

Art. 66 – ONERI A CARICO DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. Le spese necessarie alla manutenzione ordinaria delle fognature e dei relativi manufatti volti al pubblico servizio, sono a carico del Gestore del Servizio Idrico Integrato, esclusa la manutenzione e la pulizia delle caditoie stradali e delle reti ad esse sottese.

Art. 67 – ONERI A CARICO DEI PRIVATI

1. Le spese necessarie per l'autorizzazione e la realizzazione degli allacciamenti alla pubblica fognatura sono a carico dei richiedenti. Esse sono applicate dal Gestore analogamente agli allacci idrici (artt. 12 e successivi del Regolamento SII Acquedotto). L'importo forfettario contribuito a fondo perduto per nuovo allacciamento è determinato dal Gestore.
2. La manutenzione e riparazione di danni provocati alla pubblica fognatura da privati, anche in seguito a trascuratezza o trasgressione del presente Regolamento di fognatura, è a carico di questi ultimi.

Art. 68 – DIVIETO DI SCARICO NELLA RETE FOGNARIA

1. Le acque di scarico provenienti da ogni tipo di insediamento, allacciate alla rete fognaria, devono rispettare le prescrizioni ed i valori limite di emissione fissati dal presente Regolamento. Non possono essere scaricate o immesse nella rete fognaria:
 - sostanze infiammabili o esplosive;
 - sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
 - acque reflue contenenti sostanze tossiche (sia in azione diretta sia in combinazione con altri prodotti);
 - sostanze radioattive;
 - sostanze aggressive (pH inferiore a 4 o superiore a 11);
 - sostanze che possono precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - acque di scarico a temperatura superiore a 35°C;
 - sostanze solide, viscoso od oleose in dimensioni o quantità tali da causare ostruzioni nelle condotte e/o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura e con i processi di depurazione (per esempio bitumi, oli lubrificanti, oli alimentari e grassi, ecc.);
 - materiali grossolani;
 - immondizie, materiali vegetali, ceneri, stracci, scarti di lavorazione, segatura, residui alimentari anche se di provenienza domestica, assorbenti igienici ed affini, cartoni, sacchi di plastica, piume, materiali di scavo, o demolizione, ecc.;
 - fanghi di qualsiasi origine (per esempio di depurazione, di serbatoi settici, effluenti di allevamento zootecnico, percolati, ecc.);
 - reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte, salvo nei casi autorizzati;
 - malte cementizie, malte bastarde o di calce, calce spenta, residui di pittura per edilizia, vernici, ecc.;
 - rifiuti organici triturati provenienti dagli scarti della alimentazione;
 - rifiuti anche se triturati;
 - acque di pozzi artesiani, geotermiche, o meteoriche nelle condotte di fognatura nera.
2. L'accertata violazione dei divieti di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni riportate all'art. 71 del presente Regolamento.
3. In ogni caso il contravventore è tenuto sostenere gli oneri per il ripristino della funzionalità della rete fognaria ed alla rimozione delle sostanze abusivamente immesse nonché al pagamento degli eventuali danni cagionati al Gestore del Servizio Idrico Integrato o a terzi.

Art. 69 – CONTROLLI

1. L'Autorità competente per il controllo ed il Gestore sono autorizzati ad effettuare all'interno degli insediamenti tutte le ispezioni che ritengono necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
2. Qualora sia accertato il superamento dei valori limite di emissione o il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente Regolamento, l'Ente competente procede all'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 70 e 71 del presente Regolamento e all'applicazione di quanto previsto dall'art. 130 del D. Lgs.152/2006.

Art. 70 – SANZIONI DEL D. LGS. 152/2006

1. Per la violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs.152/2006 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento si applicano le sanzioni amministrative e penali previste agli articoli 133 e 137 del medesimo Decreto.

Art. 71 – SANZIONI REGOLAMENTARI

1. La mancata osservanza dei termini e delle prescrizioni contenute nell'ordinanza comunale di obbligo di allacciamento alla rete fognaria comporta l'esecuzione d'ufficio delle opere con recupero delle spese sostenute ai sensi del R.D. 14.04.1910, n.639.
2. La mancata osservanza degli adempimenti e degli obblighi imposti dal presente Regolamento di fognatura comporta l'obbligo da parte del titolare dello scarico di eseguire tutte le opere richieste dal Gestore per l'adeguamento delle opere di allacciamento.
3. In caso di ritardata od omessa denuncia della quantità e della qualità delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura è dovuta una penale pari all'ammontare del corrispettivo dovuto. La penale è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.
4. In caso di ritardata od omessa trasmissione delle analisi di autocontrollo sulla qualità delle acque scaricate in fognatura con le modalità ed i tempi previsti dalle prescrizioni contenute nella autorizzazione allo scarico, è prevista l'esecuzione d'ufficio delle analisi con recupero delle spese sostenute ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639.

Art. 72 – IMPOSIZIONE, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO DELLA TARIFFA

1. Il Gestore del servizio idrico integrato procede all'accertamento, liquidazione e riscossione della tariffa del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione dovuto dagli utenti civili ed industriali, con le modalità indicate dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 73 – DILAZIONI E RATEIZZAZIONI DEI PAGAMENTI

1. Al fine di tutelare utenti che, versando in particolari condizioni socio-economiche, appaiono meritevoli di un intervento di agevolazione, il Gestore del Servizio Idrico Integrato può prevedere la possibilità di acconsentire a forme dilazionate o rateizzate di pagamento, secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi.
2. L'utente che intende avvalersi della dilazione o della rateizzazione ne dà comunicazione scritta al Gestore entro il termine di scadenza della fattura.

Art. 74 – RIMBORSI DEI CORRISPETTIVI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE AGLI UTENTI CHE DOCUMENTINO PERDITE OCCULTE SULLE TUBAZIONI IDRICHE INTERNE

1. Per le utenze dotate di idonei strumenti di misura, in base al principio che, in caso di perdite occulte

ATO Centro Ovest 3 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

nelle reti interne private, l'acqua fuoriuscita non viene raccolta nella pubblica fognatura né depurata, non è previsto l'assoggettamento dei consumi imputabili alla perdita agli oneri di fognatura e depurazione.

2. Lo sgravio di corrispettivi per gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione delle quantità interessate dalle perdite saranno gestiti e calcolati secondo i criteri stabiliti dal Gestore (vedi Carta del Servizio e Regolamento Servizio Idrico).

Art. 75 – TARIFFA

1. La tariffa è riscossa dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
2. La tariffa è determinata dall'Autorità competente.
3. La quota di tariffa è dovuta secondo le seguenti modalità:
 - a) la quota di tariffa relativa al servizio di acquedotto è dovuta da tutti gli utenti allacciati al servizio di acquedotto;
 - b) la quota di tariffa relativa al servizio di fognatura è dovuta da tutti gli utenti allacciati o assoggettabili al servizio di fognatura;
 - c) la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione è dovuta da tutti gli utenti allacciati o assoggettabili, ad una rete fognaria collegata ad un sistema di trattamento.

TITOLO III – SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN FOGNATURA

Art. 76 – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammessi purché osservino il presente Regolamento.
2. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, verifica l'osservanza del presente Regolamento e si riserva la facoltà di dettare le prescrizioni che ritiene più opportune per garantire il buon funzionamento della rete fognaria pubblica, degli impianti di depurazione e la salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente.
3. L'ammissione al servizio di fognatura e depurazione, sarà regolata attraverso il rilascio di apposito nulla osta all'allacciamento alla rete fognaria.

Art. 77 – SCARICHI DI ACQUE NERE E SAPONATE

1. Gli scarichi delle acque nere devono di norma essere recapitati nella fognatura pubblica direttamente senza interposizione di preesistenti pozzi neri, sistemi di pretrattamento o di vasche settiche, sia di tipo tradizionale sia di tipo Imhoff.
2. Gli scarichi delle acque saponate provenienti da cucine o simili dovranno essere pretrattati da vasche condensagrassi, conformi alla normativa UNI EN 1825, al fine di salvaguardare l'integrità e la funzionalità della rete fognaria. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente gli edifici già esistenti alla data dell'approvazione del presente Regolamento e sprovvisti di vasche condensagrassi (degrassatori), per i quali è stata attivata la procedura di cui al comma 9, art. 63 del presente Regolamento. Lo smaltimento periodico dei fanghi provenienti dalla pulizia delle vasche di trattamento rimane a carico dell'utente e dovrà essere effettuato in conformità alle leggi vigenti.
3. Nel caso di inadeguata manutenzione delle vasche condensagrassi (degrassatore), responsabile di ostruzioni nella sezione della condotta pubblica, il Gestore si riserva il diritto di addebitare le spese di pulizia della stessa.
4. Il Gestore, per insediamenti esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, si riserva il diritto di consentire lo scarico in fognatura di reflui sottoposti a trattamento in fosse settiche anche

di tipo tradizionale, ovvero, di imporre per gli insediamenti di nuova realizzazione, o per quelli esistenti soggetti a interventi edilizi, l'adozione di particolari trattamenti, qualora lo ritenga necessario ai fini della buona conduzione della rete fognaria nel rispetto dell'ambiente, dell'igiene e della salute pubblica.

Art. 78 – SCARICHI DI ACQUE BIANCHE

1. Gli scarichi delle acque bianche, provenienti da insediamenti isolati sia residenziali sia di servizi, di qualsiasi dimensione, devono di norma essere convogliati nei corsi d'acqua superficiali ovvero, dove non tecnicamente realizzabile o eccessivamente oneroso, essere dispersi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatti salvi i diritti di terzi. Le acque bianche provenienti da edifici di nuova realizzazione o soggetti a interventi edilizi, ubicati nei centri abitati, dovranno essere convogliate in corsi d'acqua superficiali o disperse sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, qualora ciò risulti eccessivamente oneroso o tecnicamente non realizzabile, scaricate in fognatura meteorica o mista solo se non presente la prima.
2. Il Gestore, a suo insindacabile giudizio, può consentire lo scarico delle acque di cui al comma 1 direttamente in fognatura, sia in via provvisoria sia in modo definitivo, qualora altri recapiti risultassero tecnicamente non realizzabili o economicamente troppo onerosi. Nel caso di fognatura di tipo misto può essere consentito lo scarico di acque meteoriche nella rete fognaria.
3. Nel caso di fognatura separata, invece, lo scarico delle acque bianche dovrà avvenire nella canalizzazione adibita alla raccolta e convogliamento delle acque meteoriche.
4. Le acque in esubero dei pozzi artesiani e le acque geotermiche dovranno essere convogliate nella canalizzazione adibita alla raccolta e convogliamento delle acque meteoriche o nella rete idrica superficiale. Tali acque potranno essere convogliate nella canalizzazione delle acque miste, previa verifica del Gestore, solo se dimostrato che soluzioni alternative risultino eccessivamente onerose o tecnicamente non realizzabili, purché tale convogliamento risulti compatibile con la quantità e qualità del refluo recapitato al depuratore finale e comunque con una portata non superiore alla portata massima di prelievo.
5. La realizzazione di una rete fognaria per acque bianche prospiciente l'abitato comporta l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria per le acque di cui al comma 1, qualora siano verificate le condizioni di cui all'art. 62, comma 2.
6. E' fatto assoluto divieto di scaricare acque di esubero di pozzi artesiani, acque di natura geotermica e acque meteoriche nelle rete fognaria nera.

Art. 79 – RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA

1. Per ottenere il nulla osta all'allacciamento alla rete fognaria, i titolari di insediamenti di tipo residenziale e da servizi che diano origine ad acque reflue domestiche (acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche) presentano specifica domanda a Gestore.
2. La richiesta di allacciamento alla rete fognaria deve essere presentata ad esclusiva cura della persona fisica/giuridica proprietaria dell'immobile ed unitamente al tecnico che predispose il progetto di allaccio secondo la modulistica predisposta dal Gestore del Servizio Idrico Integrato. Per gli insediamenti di nuova realizzazione ovvero esistenti soggetti a interventi edilizi tale domanda deve essere presentata contestualmente alla domanda di permesso di costruire ovvero alla segnalazione certificata di inizio attività o provvedimento equivalente e sempre secondo la modulistica predisposta dal Gestore del servizio idrico integrato.
3. La realizzazione degli allacciamenti e delle opere fognarie interne alle proprietà private è subordinata al rilascio del nulla osta all'allacciamento alla rete fognaria emesso dal Gestore del

ATO Centro Ovest 3 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato. Nel caso di realizzazione di allacciamenti e opere fognarie interne alle proprietà nell'ambito di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività o provvedimento equivalente, il nulla osta viene trasmesso anche al Comune di competenza.

4. Nel caso di utenze di tipo residenziale composte da più unità abitative con canalizzazioni in comune e che debbano realizzare un unico allacciamento per lo scarico delle acque reflue dell'intero insediamento, dovrà essere presentata un'unica istanza contestualmente tra tutti i soggetti interessati.
5. Nel caso di più fabbricati siti su una strada privata dovrà essere presentata una richiesta a cura di ogni titolare degli insediamenti (sono fatte salve le specifiche disposizioni per gli scarichi non residenziali). Tale disposizione si applica anche agli amministratori di condominio nel caso di corti o strade private con più condomini.
6. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle richieste di allacciamento sono a carico del richiedente.
7. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato applica le spese di istruttoria che il richiedente è tenuto a liquidare anche quale condizione di procedibilità della richiesta.

Art. 80 – RILASCIO DEL NULLA OSTA ALL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA

1. Il nulla osta all'allacciamento alla pubblica fognatura viene rilasciato dal Gestore al titolare dello scarico di cui all'art. 79.
2. Il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 è subordinato alla realizzazione di quanto prescritto nel rispetto del presente Regolamento.
3. Il nulla osta rilasciato, si intende riferito all'insediamento così come definito nella richiesta di allacciamento delle acque reflue nella fognatura pubblica e non può essere ritenuto valido qualora subentrino variazioni delle condotte e dei manufatti fognari, dei siti o della loro destinazione d'uso tali da modificare la situazione dichiarata sulle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico in essere.
4. Nelle zone servite da acquedotto pubblico, il rilascio del nulla osta allo scarico è subordinato all'installazione e funzionamento di idoneo strumento di misura volumetrico delle acque prelevate. Il misuratore volumetrico deve essere installato al limite della proprietà e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della corrispondenza dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

Art. 81 – DINIEGO DEL NULLA OSTA ALL'ALLACCIAMENTO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA

1. Il Gestore si riserva la facoltà di negare il nulla osta all'allacciamento in pubblica fognatura di acque reflue qualora evidenzi particolari condizioni di motivata inaccettabilità o quando le opere fognarie interne non vengano realizzate a regola d'arte secondo le norme tecniche previste al Titolo V del presente Regolamento.
2. Il Gestore, qualora vengano accertate gravi e/o ripetute violazioni delle prescrizioni di cui agli articoli 80 e 68, applicherà quanto previsto dagli articoli 70 e 71 del presente Regolamento.

Art. 82 – TARIFFA

1. La determinazione della quota tariffaria dovuta da ogni utenza è calcolata sul volume d'acqua fornita o approvvigionata autonomamente cui vengono applicate le tariffe calcolate secondo le indicazioni ed i criteri approvati dall'Autorità competente AEEGSI.

2. Per le utenze che si approvvigionano autonomamente, in assenza di misuratore di portata, il volume da utilizzare per il calcolo delle tariffe di fognatura e depurazione sarà determinato considerando un consumo di 200 l/giorno abitante per ciascun residente e di 66 l/giorno per ogni vano di unità immobiliare non residente.

<p>TITOLO IV – SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE</p>
--

Art. 83 – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

1. I nuovi richiedenti lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche devono presentare una richiesta di allacciamento alla rete fognaria per scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche.

Art. 84 – CRITERI DI ASSIMILABILITA'

1. Gli scarichi di acque reflue assimilate a quelli delle acque reflue domestiche sono sottoposti al regime regolamentare di cui al Titolo II del presente Regolamento, salvo quanto previsto ai successivi articoli.
2. Sono comunque assimilate alle acque reflue domestiche quelle:
 - a. provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b. provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
 - c. provenienti da imprese di cui ai precedenti punti a) e b), che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - d. provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto;
 - e. aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche ed indicate dalla normativa regionale ed in particolare:
 - gli scarichi degli edifici nell'ambito di un insediamento commerciale o di produzione di beni, destinati a servizi igienico sanitari, a mense e ad abitazioni delle maestranze, dotati di propri scarichi terminali;
 - gli scarichi di alberghi, camping, bar, agriturismi e ristoranti, limitatamente ai servizi di ristorazione, pernottamento e lavanderia interna;
 - gli scarichi di attività commerciali di vendita al minuto di generi alimentari e di cura della persona;
 - gli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, a condizione che tali acque non siano utilizzate nell'ambito di cicli produttivi e che non siano sottoposte a trattamenti.
3. Sono inoltre assimilabili agli scarichi di acque reflue domestiche tutti gli scarichi che presentano caratteristiche qualitative e quantitative equivalenti alle acque reflue domestiche provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico e purché separate dagli altri reflui, nonché quelli previsti dai regolamenti di attuazione dell'art. 101 del D. Lgs. 152/2006 e dal D.P.R. 19.10.2011, n. 227.

Art. 85 – RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

1. Per ottenere il nulla osta all'allacciamento alla rete fognaria, i titolari di insediamenti che diano origine ad acque reflue assimilate alle domestiche presentano specifica domanda al Gestore.
2. La richiesta di allacciamento alla rete fognaria deve essere presentata secondo la modulistica predisposta dal Gestore del Servizio Idrico Integrato. Per gli insediamenti di nuova realizzazione ovvero esistenti soggetti a interventi edilizi tale domanda deve essere presentata contestualmente alla domanda di permesso di costruire ovvero alla segnalazione certificata di inizio attività o provvedimento equivalente e sempre secondo la modulistica predisposta dal Gestore del servizio idrico integrato.
3. La realizzazione degli allacciamenti e delle opere fognarie interne alle proprietà private è subordinata al rilascio del nulla osta all'allacciamento alla rete fognaria emesso dal Gestore del servizio idrico integrato. Nel caso di realizzazione di allacciamenti e opere fognarie interne alle proprietà nell'ambito di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività il nulla osta verrà trasmesso anche al Comune
4. Nel caso di più fabbricati siti su una strada privata dovrà essere presentata una richiesta a cura di ogni titolare degli insediamenti (sono fatte salve le specifiche disposizioni per gli scarichi non residenziali). Tale disposizione si applica anche agli amministratori di condominio nel caso di corti o strade private con più condomini.
5. Le spese occorrenti per effettuare l'istruttoria, i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di allacciamento sono a carico del richiedente.
6. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato applica le spese di istruttoria che il richiedente è tenuto a liquidare anche quale condizione di procedibilità della domanda.
7. Per tutti gli altri aspetti relativi all'attività di regolazione dell'allacciamento in rete fognaria di acque reflue assimilate alle domestiche si rimanda alla disciplina delle acque reflue domestiche di cui al Titolo II del presente Regolamento di fognatura.

Art. 86 – RILASCIO DI NULLA OSTA ALL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

1. Il nulla osta all'allacciamento alla pubblica fognatura viene rilasciato dal Gestore al titolare dello scarico di cui all'art. 85.
2. Il rilascio del nullaosta di cui al comma 1 è subordinato alla realizzazione di quanto prescritto nel rispetto del presente Regolamento.
3. Il nulla osta rilasciato, si intende riferito all'insediamento così come definito nella richiesta di allacciamento delle acque reflue nella fognatura pubblica e non può essere ritenuto valido qualora subentrino variazioni delle condotte e dei manufatti fognari, dei siti o della loro destinazione d'uso tali da modificare la situazione dichiarata sulle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico in essere.

ATO Centro Ovest 3 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

4. Il rilascio del nulla osta allo scarico è subordinato all'installazione e funzionamento di idoneo strumento di misura volumetrico delle acque prelevate. Il misuratore volumetrico deve essere installato al limite della proprietà e reso disponibile alla lettura da parte del personale del Gestore ed ai controlli del suo buon funzionamento. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato può imporre a spese dell'utente, una diversa collocazione del misuratore qualora lo stesso sia installato in posizione non idonea.

Art. 87 – TARIFFA

1. Per tutte le utenze assimilate alle domestiche si applicano le tariffe di cui all'art. 82.
2. La determinazione della quota tariffaria dovuta da ogni utenza è calcolata sul volume d'acqua fornita dalla rete acquedotto e/o approvvigionata autonomamente.
3. Per le utenze che si approvvigionano autonomamente, in assenza di misuratore di portata dell'acqua prelevata o del misuratore di portata allo scarico, la tariffazione è effettuata in base ai volumi di scarico previsti nel nulla osta di cui all'art. 86.
4. Qualora tale nulla osta non sia ancora stato emesso il volume unitario è determinato, in via presuntiva, nella misura minima indicata nella tabella riportata di seguito. Il volume fatturato sarà ottenuto moltiplicando il volume unitario per i giorni naturali e consecutivi del periodo di fatturazione.

N.	Settore di attività	Volume unitario (litri/giorno)
1.	Cura della persona (1)	400
2.	Ristorazione (1)	2000
3.	Bar (1)	1000
4.	Commercio piccola distribuzione (1)	100
5.	Commercio grande distribuzione (1)	1000
6.	Attività di servizio (1)	100
7.	Attività agricole, artigianali ed industriali fino a 5 addetti	200
8.	Attività agricole, artigianali ed industriali da 6 a 15 addetti	700
9.	Attività agricole, artigianali ed industriali da 16 a 50 addetti	2000
10.	Attività agricole, artigianali ed industriali oltre 50 addetti	4000

5. E' ammessa la dimostrazione da parte dell'utente dello scarico di volumi inferiori, nell'ambito della revisione del nulla osta.

Nota (1):

Cura della persona: Studi Dentistici, Acconciatori, Studi Estetici ecc.

Ristorazione: Ristoranti, Pizzerie, Gelaterie, Agriturismi, Mense ecc.

Bar: Bar, Gelaterie, Enotecche ecc.

Commercio piccola distribuzione: Negozi di abbigliamento/scarpe/oggettistica, Negozi di vendita di cibo da asporto ecc.

Commercio grande distribuzione: Centri commerciali, Grandi magazzini, Supermercati ecc..

Attività di servizio: Studi tecnici, Notai, Commercialisti, Banche, Uffici generici.

TITOLO V – SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 88 – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

1. Sono da considerarsi industriali le acque reflue di cui all'art. 4 punto 1 lettere c), g), i), l).
2. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie devono essere preventivamente autorizzati e rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006. Il gestore potrà richiedere limiti di emissione più restrittivi in relazione allo stato di fatto del sistema fognario/depurativo in esercizio.
3. Il Gestore e l'Autorità competente per il controllo sono autorizzati a effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essi possono richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
4. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 3, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente Regolamento. Il Gestore, in sede di autorizzazione, prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Eventuali deroghe ai valori limite di emissione previsti, limitate nel tempo e con la prescrizione di cui alla nota 2 della Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006, possono essere concesse dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, per categorie specifiche di acque reflue industriali, sulla base delle caratteristiche dell'impianto di depurazione e con modalità tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita dal D. Lgs. 152/2006. Il Gestore potrà, in tal caso, imporre l'adozione di dispositivi aggiuntivi di monitoraggio in continuo e richiedere analisi periodiche degli scarichi di acque reflue industriali. Per gli stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'Ente competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con la rete fognaria, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
6. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento (qualità e quantità) delle acque da parte del Gestore e dell'Autorità competente per il controllo. Il campionamento degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie, salvo quanto stabilito al successivo comma 6, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria stessa.
7. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006, il punto di campionamento dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'Ente competente può richiedere che gli scarichi parziali, contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006, siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.

8. L'Ente competente e il Gestore del servizio idrico integrato, quali Autorità preposte al controllo di cui all'art. 128 co. 2 del D. Lgs. 152/2006, verificano l'osservanza dei limiti di emissione della Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 e delle norme del presente Regolamento, e si riservano la facoltà di dettare le prescrizioni che ritengano più opportune per garantire il buon funzionamento della fognatura pubblica e dell'impianto di depurazione, la salvaguardia della sicurezza degli operatori addetti alla gestione, della salute pubblica e dell'ambiente. In particolare il Gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva la facoltà di imporre limiti quantitativi sulle acque reflue industriali scaricate in fognatura.

Art. 89 – ACQUE DI RAFFREDDAMENTO

1. Le acque di raffreddamento devono, ove tecnicamente possibile o non eccessivamente oneroso, essere riciclate o riutilizzate ai fini del risparmio della risorsa idrica.
2. Gli scarichi delle acque di raffreddamento recapitati nella fognatura pubblica, sottoposte a trattamento assieme ad altre acque originarie all'interno dello stesso insediamento, sono sottoposte al regime giuridico degli scarichi di acque reflue industriali.
3. Lo scarico delle acque reflue di raffreddamento non contaminate, nel caso di fognature separate, dovrà avvenire esclusivamente nelle condotte di acque bianche.
4. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, al fine di limitare le portate immesse nella rete fognaria ed incentivare il corretto e razionale utilizzo dell'acqua, si riserva la facoltà di individuare e prescrivere altre forme di scarico prescrivendo, se del caso, l'adozione di sistemi di ricircolo o riutilizzo delle acque (ad esempio mediante gruppi frigo, torri di raffreddamento, ecc.) o particolari accorgimenti tecnici.
5. Le acque di raffreddamento dovranno essere scaricate, ove possibile, in recapiti diversi dalla rete fognaria (acque superficiali, condotte di rete bianca ecc.).

Art. 90 – SCARICHI DI ACQUE NERE E SAPONATE

1. Le acque reflue, nere e saponate, provenienti da stabilimenti industriali, qualora recapitate in modo separato da tutte le altre acque reflue provenienti dallo stabilimento, devono essere convogliate nella fognatura direttamente senza pretrattamenti, salvo vasche condensagrassi sulle acque provenienti da mense, cucine, lavandini ecc.
2. L'Ente competente si riserva il diritto di imporre specifici trattamenti al fine del buon funzionamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione.

Art. 91 – SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI DILAVAMENTO DI AREE ESTERNE, DI POZZI E SORGENTI

1. Gli scarichi delle acque di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne di stabilimenti industriali nei quali vi sia il rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici impermeabili adibite allo svolgimento di attività produttive, devono essere di norma trattate, prima di recapitarle nella rete fognaria.
2. Gli scarichi delle acque di pozzo e sorgente, qualora non utilizzate a fini produttivi né contaminate in alcun modo, devono essere recapitate in corpo ricettore diverso dalla rete fognaria di tipo misto o nera.
3. Ai fini del presente Regolamento sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.

ATO Centro Ovest 3 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

4. Gli impianti per il trattamento delle acque di prima pioggia saranno dotati di opportuni sfioratori e saranno dimensionati secondo la norma EN 858, per una portata calcolata su 15 minuti.
5. Sono considerate, invece, acque di dilavamento, ai fini del presente Regolamento, quelle generate dal fenomeno di ruscellamento in aree impermeabili adibite a stoccaggio di materiali o rifiuti, nelle quali non vi è una modifica qualitativa sostanziale durante tutto il periodo di pioggia. In tale ipotesi per il dimensionamento degli impianti di trattamento dovrà farsi riferimento alla norma EN 858 determinando la portata effettivamente interessata dal fenomeno di dilavamento. La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta dal titolare dello scarico.
6. Al fine di ridurre i quantitativi di acque di dilavamento da sottoporre a trattamento il titolare dello scarico può prevedere il frazionamento della rete di raccolta delle acque in modo che la stessa risulti limitata alle zone ristrette dove effettivamente sono eseguite le lavorazioni o vi sia lo stoccaggio dei materiali. Può altresì adottare misure che prevengano il dilavamento delle superfici.

Art. 92 – DOMANDA DI ALLACCIAMENTO

1. I titolari di scarichi di acque reflue industriali che devono allacciarsi alla pubblica fognatura presentano domanda al Gestore del Servizio Idrico Integrato o all'ente competente nei casi disciplinati dal D.P.R. n. 59/2013 (procedura AUA) e dal titolo 3°bis Parte III D. Lgs. 152/2006 (procedura AIA) o D.P.R. n. 380/2001 (procedura S.U.A.P.).
2. La domanda di allacciamento, in tutti i casi, deve essere presentata secondo le modalità previste dalla modulistica predisposta dal Gestore del Servizio Idrico Integrato o della modulistica presente sul portale SUAP e con allegato progetto.
3. Le spese necessarie per l'autorizzazione e la realizzazione degli allacciamenti alla pubblica fognatura sono a carico dei richiedenti. Esse sono applicate dal Gestore analogamente agli allacci idrici (artt. 12 e successivi del Regolamento SII acquedotto). L'importo forfettario contribuito a fondo perduto per nuovo allacciamento è determinato dal Gestore.
4. La manutenzione e riparazione di danni provocati alla pubblica fognatura da privati, anche in seguito a trascuratezza o trasgressione del presente Regolamento di fognatura, è a carico di questi ultimi.
5. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato applica le spese di istruttoria approvate che il richiedente è tenuto a liquidare anche quale condizione di procedibilità della domanda

Art. 93 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati.
2. La domanda deve essere presentata in carta legale al Gestore del Servizio Idrico Integrato o all'ente competente nei casi disciplinati dal D.P.R. n° 59/2013 (procedura AUA), e dal Titolo III bis Parte III D. Lgs. 152/2006 (procedura AIA), comunque in tutti i casi secondo quanto previsto dalla modulistica predisposta dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
3. Nel caso di scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006, la domanda di autorizzazione deve altresì indicare:
 - la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alle medesime tabelle, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con

ATO Centro Ovest 3 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;

- il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
4. Per i nuovi allacciamenti la domanda di autorizzazione allo scarico può essere presentata contestualmente alla richiesta di allacciamento di cui all'articolo 92.
 5. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari al fine del rilascio dell'autorizzazione sono a carico del richiedente.
 6. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato applica le spese di istruttoria che il richiedente è tenuto a liquidare quale condizione di procedibilità della domanda

Art. 94 – RILASCIO E RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

1. Le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, per tutte le domande presentate in data successiva al 13.06.2013 e rientranti nella casistica del comma 1 dell'art. 1 del DPR 59/2013, vengono rilasciate sotto forma di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR n. 59/2013 (art. 2) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) che recepisce il parere vincolante del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
2. Esse avranno validità di quindici anni. Un anno prima della scadenza deve essere richiesto il rinnovo.
3. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs. 152/2006, il rinnovo deve essere rilasciato in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
4. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del Gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del D. Lgs. 152/2006.
5. Nel caso di variazione del nominativo del legale rappresentante, questi deve darne immediata notizia al Gestore.
6. L'autorizzazione rilasciata si intende riferita all'insediamento così come definito nella domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue nella fognatura e non può essere ritenuta valida qualora subentrino variazioni rispetto alla situazione nota al Gestore. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Gestore, il quale, verificata la compatibilità dello scarico con la rete fognaria, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
7. Nei casi esclusi dal comma 1 dell'art. 1 del DPR 59/2013, e non rientranti in quanto previsto dal Titolo III bis, Parte III del D. Lgs. 152/2006 (procedura AIA), l'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali è emessa dal Gestore del Servizio Idrico Integrato. Essa ha validità di quattro anni. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.
8. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la

domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs. 152/2006, il rinnovo deve essere rilasciato in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Art. 95 – PRESCRIZIONI

1. E' vietato immettere nella pubblica fognatura sostanze che possono determinare danni agli impianti fognari, agli addetti alla manutenzione degli stessi e all'impianto di depurazione.
2. Il Gestore può stabilire eventuali prescrizioni specifiche per i singoli insediamenti industriali atte a rispettare i limiti di emissione stabiliti dalla autorizzazione allo scarico.
3. Gli scarichi delle acque reflue industriali sono autorizzati al recapito nella pubblica fognatura previa verifica, da parte del Gestore, del rispetto dei valori limite di emissione dell'impianto di depurazione delle acque reflue. Ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione per le sostanze di cui ai punti 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17 della Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006, e purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura a valle dell'impianto di depurazione rispetti i limiti di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 (colonna scarico in acque superficiali) o quelli più restrittivi stabiliti nell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, il Gestore può adottare limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quelli indicati nella stessa Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 (colonna scarico in rete fognaria).
4. Il Gestore può altresì richiedere il rispetto di limiti di emissione più restrittivi rispetto alla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 (colonna scarico in rete fognaria) qualora le caratteristiche del sistema di trattamento finale richiedano tale accorgimento ai fini della salvaguardia del corpo ricettore.
5. Per le sostanze indicate nella Tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 le autorizzazioni stabiliscono la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa tabella, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D. Lgs. 152/2006.
6. Le acque reflue industriali devono essere raccolte da canalizzazioni interne allo stabilimento, separate da ogni altra canalizzazione e dotate ciascuna di un pozzetto di controllo, di agevole accessibilità, assunto quale punto per il campionamento degli scarichi da parte delle Autorità preposte al controllo.
7. Le acque reflue industriali sono eventualmente sottoposte ad idonei pretrattamenti o trattamenti al fine del rispetto dei valori limite di emissione, delle norme e delle prescrizioni previste dal presente Regolamento.
8. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 il Gestore nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Autorità competente per il controllo.
9. I titolari di scarichi di acque reflue industriali devono comunicare al Gestore del Servizio Idrico Integrato le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi di acque reflue industriali immesse in fognatura nonché la quantità di acqua da prelevare nell'anno solare e la fonte di approvvigionamento, con le modalità e nel rispetto delle scadenze prescritte nell'autorizzazione allo scarico, utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

ATO Centro Ovest 3 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

10. A tal fine, nei casi di approvvigionamento autonomo, dovrà essere installato apposito contatore prima dell'immissione delle acque reflue industriali nella rete fognaria. Il Gestore potrà consentire in deroga la misura dei volumi approvvigionati previa installazione di contatore in ingresso eseguita dal Gestore stesso su predisposizione a cura e spese dell'utente. L'utente dovrà sempre consentire al personale del Gestore l'effettuazione delle misure e delle verifiche necessarie.
11. I titolari di scarichi di acque reflue industriali sono tenuti alla presentazione di specifici referti analitici di autocontrollo, sottoscritti da professionisti abilitati e riportanti i parametri caratteristici dello scarico, con le modalità e nel rispetto delle scadenze prescritte nell'autorizzazione allo scarico. Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare analisi di controllo delle acque reflue industriali di cui all'autorizzazione allo scarico con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione stessa.
12. Non possono comunque essere scaricate o immesse nella rete fognaria le sostanze di cui al precedente art. 12 c. 1.

Art. 96 – DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva la facoltà di negare il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, o di esprimere parere negativo in regime di istruttoria di AUA, qualora la documentazione allegata alla domanda di scarico risulti incompleta o evidenzi particolari condizioni di motivata inaccettabilità o quando non siano realizzate a regola d'arte le opere imposte secondo le norme tecniche previste al Titolo V.
2. L'autorizzazione verrà rilasciata qualora il richiedente provveda ad integrare o modificare la documentazione richiesta o ottemperi alle prescrizioni imposte dal Gestore.
3. L'autorizzazione allo scarico, o il parere favorevole per l'emissione dell'AUA, possono essere negati se il Gestore verifica che il sistema di trattamento finale non ha le caratteristiche idonee al trattamento dei reflui per cui viene richiesta l'autorizzazione allo scarico.

Art. 97 – TARIFFA

1. L'applicazione delle tariffe dei servizi di fognatura e depurazione spetta al soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, secondo le disposizioni emanate dall'Ente competente.
2. La tariffa sarà applicata al volume d'acqua scaricata che è quello dichiarato dal titolare dello scarico in sede di denuncia annuale ovvero quello effettivamente accertato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato dalla lettura dei misuratori. In ogni caso qualora risultino assenti specifici strumenti di misura e registrazione delle portate di scarico, autorizzati e controllati dal Gestore, il volume verrà assunto convenzionalmente pari al valore registrato dagli strumenti di misura posti sulle fonti di prelievo della risorsa idrica utilizzata per il processo industriale che dà luogo alla produzione del refluo (contatore su pozzo o acquedotto). Per gli insediamenti caratterizzati da scarichi misti di acque reflue domestiche/assimilabili e acque reflue industriali, qualora non sia possibile determinare in modo certo (es. a mezzo di separati misuratori) le quantità di acqua scaricata per ogni singolo utilizzo si applicherà il "corrispettivo" più elevato sull'intero volume scaricato.

TITOLO VI – NORME TECNICHE COSTRUTTIVE

Art. 98 – ALLACCIAMENTI IN SEDE STRADALE

1. E' vietata la manomissione del suolo pubblico e delle condotte fognarie pubbliche senza la specifica autorizzazione o nulla osta rilasciato dall'Ente competente ai sensi del presente Regolamento e del codice della strada. L'allacciamento in sede stradale, quando non può essere realizzato nei pozzetti d'ispezione della rete fognaria, verrà realizzato dal Gestore sulla generatrice superiore della

ATO Centro Ovest 3 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

tubazione, mediante pezzo speciale accuratamente sigillato, evitando di eseguire l'innesto aprendo una breccia sulla parete della tubazione, causa di indebolimento strutturale, perdita della tenuta idraulica e fonti di resistenza allo scorrimento. Tutti gli allacciamenti saranno provvisti di un apposito pozzetto di ispezione posto all'esterno della proprietà per consentire in ogni momento le verifiche del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

2. L'ispezione della condotta sarà realizzata mediante inserimento di pezzo speciale a "T" sulla condotta di allaccio e apposizione di apposito tappo con guarnizione ad altezza di circa 20 cm sotto il piano stradale.
3. In prossimità di interferenze con altri sottoservizi la condotta di allacciamento fognario sarà normalmente posata al di sotto degli stessi.

Art. 99 – RIPARAZIONE E DISOTTURAZIONE DI TUBAZIONI DI ALLACCIAMENTO

1. Qualora nel corso delle operazioni di manutenzione periodica dei collettori stradali, il Gestore del Servizio Idrico Integrato riscontri danni dovuti a manomissioni o cattivo uso degli allacciamenti fognari da parte degli utenti, a causa di trascuratezza, trasgressione ai regolamenti o immissione di acque reflue non idonee, tutte le spese occorrenti per il ripristino della funzionalità originaria dei manufatti fognari, nonché per i relativi sopralluoghi, sono a carico del soggetto che ha provocato il danno.
2. Saranno addebitate all'utente le spese sostenute per interventi di disotturazione di allacciamenti o tratti di rete resisi necessari per effetto di intasamenti provocati da mancata manutenzione dei propri trattamenti interni (ad esempio formazioni di grasso dovute a mancata manutenzione delle vasche condensagrassi).

Art. 100 – ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA DI INSEDIAMENTI PREESISTENTI

1. Tutti i titolari di insediamenti di qualsiasi tipologia, compresi quelli preesistenti alla rete fognaria, devono provvedere all'allacciamento come stabilito dal presente Regolamento. Le reti delle acque reflue interne alla proprietà, sono allacciate alla rete fognaria pubblica previa verifica della loro idoneità e rispondenza al presente Regolamento, anche mediante l'esecuzione di specifiche analisi attestanti le caratteristiche qualitative delle stesse.
2. L'allacciamento di utenze con acque reflue domestiche alla rete fognaria collegata ad un impianto di depurazione, implica, di norma, la disattivazione delle vasche settiche, sia di tipo tradizionale che di tipo Imhoff, dei pozzi neri nonché dei dispositivi perdenti non utilizzati per lo smaltimento delle acque meteoriche, eventualmente esistenti. Gli oneri di tali dismissioni e modifiche alla rete fognaria interna sono a totale carico del titolare interessato.
3. Tutti i titolari di insediamenti di qualsiasi tipologia esistenti e allacciati alla pubblica fognatura su indicazione del Gestore, sino alla realizzazione dell'impianto di depurazione, conforme alla disciplina del D. Lgs. 152/2006, dovranno provvedere a realizzare idonei trattamenti delle acque reflue.
4. Lo spurgo, il lavaggio, la disinfezione con calce ed il successivo riempimento con materiale inerte delle vasche e dei pozzi neri dovrà essere eseguito direttamente dall'interessato a proprie spese.
5. In casi particolari e su motivata richiesta dell'interessato, il Gestore del Servizio Idrico Integrato, può permettere il mantenimento delle vasche settiche fermo restando l'allacciamento dello scarico alla rete fognaria, la periodica manutenzione del manufatto nonché l'eventuale adeguamento dello stesso alle norme tecniche di cui all'allegato 5 della Delibera Interministeriale del 04.02.1977.
6. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, si riserva di prescrivere, a mezzo di avviso o notifica dell'obbligo di adeguamento, la disattivazione dei manufatti con le stesse modalità di cui al comma

3, anche per gli insediamenti già allacciati alla rete fognaria, qualora si riscontri la loro cattiva gestione o qualsiasi altra causa ostativa al loro mantenimento in esercizio.

Art. 101 – RIPRISTINO DI ALLACCIAMENTI IN CONCOMITANZA DI MODIFICHE ALLA RETE FOGNARIA

1. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, si assume l'onere di ripristinare tutti gli allacciamenti alle reti fognarie, ogni qualvolta vengano sostituiti oppure riparati, tratti di collettori fognari pubblici. I titolari degli insediamenti interessati sono tempestivamente ed opportunamente preavvisati ed invitati ad offrire tutte le informazioni in loro possesso circa il numero, l'ubicazione e il funzionamento degli allacciamenti.

Art. 102 – ALLACCIAMENTI DI SCARICHI INDUSTRIALI

1. Gli scarichi di acque reflue industriali sono di norma allacciati alla rete fognaria con tubazioni distinte da tutte le altre tipologie di acque reflue presenti nell'insediamento (meteoriche, domestiche o assimilabili, di raffreddamento, di lavaggio, ecc.), e dotati di un pozzetto di controllo ubicato ove possibile, sul suolo pubblico o all'esterno di recinzioni, in posizione di agevole accessibilità ed idoneo alle ispezioni ed ai prelievi delle acque di scarico, e di eventuali sedimenti depositati nello stesso, da parte delle Autorità competenti al controllo.
2. Nel caso di scarichi misti (acque reflue industriali, meteoriche, domestiche, ecc.) può essere concessa, su motivata richiesta, la realizzazione di un unico collegamento alla rete fognaria, fermo restando che lo scarico delle acque reflue industriali sia convogliato separatamente e dotato dell'apposito pozzetto d'ispezione prima della miscelazione con altre acque. I titolari dello scarico industriale sono responsabili, verso l'Ente competente, il Gestore del Servizio Idrico Integrato e verso terzi, di qualsiasi danno arrecato, in conseguenza delle sostanze scaricate. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali contratti con deleghe ambientali a soggetto terzo responsabile (Gestore dell'impianto di trattamento) o a personale interno dell'azienda da cui ha origine lo scarico autorizzato.

Art. 103 – ALLACCIAMENTI SERVITI DA IMPINTI DI SOLLEVAMENTO

1. Per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche ed industriali, che non possono essere immesse per gravità nella rete fognaria senza rischi di rigurgito, è obbligo del proprietario o del titolare della attività fare ricorso a sollevamenti meccanici.
2. Questo obbligo sussiste anche nel caso in cui lo stabile sia solo parzialmente a quota inferiore alla minima quota di innesto alla rete fognaria pubblica e sia possibile allacciare una parte degli scarichi alla medesima rete per gravità.
3. Il pozzetto di sollevamento dovrà essere dotato di idoneo scarico di emergenza. Qualora tale recapito non dovesse essere disponibile o realizzabile, l'impianto di sollevamento dovrà essere dimensionato e realizzato in modo da escludere in ogni condizione, anche in assenza di energia elettrica, il verificarsi di allagamenti o comunque situazioni igieniche sanitarie incompatibili con la destinazione d'uso dello stabile. Il numero e la potenzialità delle pompe del sollevamento dovrà essere progettato in relazione alle condizioni di lavoro, alle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue ed alla consistenza dell'insediamento. La premente o tubo in pressione dovrà recapitare in un pozzetto d'ispezione allacciato a gravità alla rete fognaria.
4. Nel caso di presenza di impianti di sollevamento è buona norma che le acque meteoriche siano smaltite in modo autonomo rispetto alle altre acque reflue presenti nell'insediamento. Tutti gli allacciamenti, ed in particolar modo quelli dei fabbricati a quota inferiore al piano stradale, dovranno essere dotati di appositi accorgimenti atti ad impedire i fenomeni di rigurgito (valvole di non ritorno, clapet ecc..).

Art. 104 – ALLACCIAMENTI ALLE TRATTE DI FOGNATURA NON COLLEGATE AD UN DEPURATORE

1. E' consentita la realizzazione di allacciamenti alle reti fognarie non collegate ad un impianto di depurazione mediante la realizzazione di idonei sistemi di trattamento di depurazione conformi alle specifiche tecniche del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
2. Gli eventuali scarichi allacciati ed in esercizio, ad eccezione delle immissioni di acque meteoriche, devono essere adeguati alla normativa vigente ed al presente Regolamento.
3. Le disposizioni del presente articolo non riguardano gli scaricatori di piena e le condotte dismesse della rete fognaria.

Art. 105 – MODALITA' DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO

1. Gli allacciamenti alla rete fognaria per lo scarico delle acque reflue di qualsiasi genere, provenienti da qualsiasi tipo di insediamento, sono realizzati esclusivamente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato in forma diretta o con ricorso a ditte fiduciarie. E' fatto divieto all'utente di operare e/o manomettere le opere di allacciamento esistente.

Art. 106 – VENTILAZIONE DEI CONDOTTI FOGNARI

1. Allo scopo di assicurare una efficace ventilazione della rete fognaria, si impone la realizzazione di opportuni sfiati negli impianti di sollevamento e nei pozzetti di ispezione ubicati in zone non abitate e/o il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque nere (sfiati) oltre il tetto, con l'eventuale riduzione dei diametri, nei complessi condominiali di notevole altezza e in posizione isolata rispetto ad altri complessi immobiliari che ne potrebbero trarre danno. Per tale ragione, in questi complessi condominiali, sono vietate le interruzioni idrauliche di qualsiasi tipo al piede delle colonne verticali di scarico, tanto delle acque nere che delle acque meteoriche.
2. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, può concedere l'impiego di tali apparecchiature (sifoni al piede) alla presenza di attici, terrazze praticabili, di complessi edilizi contigui o prospicienti, per evitare esalazioni maleodoranti agli sfiati delle colonne di scarico. E' vietato utilizzare i condotti di ventilazione o i pluviali e le altre condotte di scarico per evacuare fumi, gas e vapori.

Art. 107 – PRESCRIZIONI EDILIZIE E PRESCRIZIONI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA REALIZZATE DA PRIVATI

1. Salvo quanto disposto dalle specifiche norme in materia ambientale, tutte le opere ed i progetti per la canalizzazione interna degli edifici vengono considerate opere edilizie soggette anche alle disposizioni del Codice Civile, dei regolamenti di Edilizia ed Igiene e del T.U. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265.
2. La realizzazione degli allacciamenti e delle opere fognarie interne alle proprietà è subordinata al nulla osta o all'autorizzazione rilasciata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato. Nel caso di realizzazione di allacciamenti e opere fognarie interne alle proprietà nell'ambito di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività o provvedimento equivalente, il nulla osta o l'autorizzazione di cui al periodo precedente viene trasmessa anche al Comune di competenza prima del rilascio del permesso di costruire o nell'ambito delle verifiche del procedimento relativo alla segnalazione certificata di inizio attività.
3. Nel caso di interventi di edilizia pubblica o privata nei quali è prevista la predisposizione delle reti di urbanizzazione primaria, per quanto riguarda le opere fognarie, dovrà essere espresso un preventivo parere da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato cui è affidato anche l'incarico della supervisione durante la realizzazione delle opere, nonché un parere preventivo sul collaudo delle opere fognarie eseguite. In particolare, il Gestore emetterà:

- a) un parere preventivo sul progetto urbanistico;
 - b) un parere definitivo sul progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria per la parte relativa alla realizzazione di opere fognarie;
 - c) un parere al collaudo, in base agli elaborati grafici “come costruito” (as-built) in formato digitale (dwg e/o dxf) forniti dal richiedente, alla video ispezione e alle prove di collaudo delle condotte eseguite a spese del lottizzante.
4. Tali pareri sono condizione vincolante per l’attivazione della procedura prevista al precedente art. 8 relativamente alle richieste di allacciamento ed alle autorizzazioni allo scarico in rete fognaria.

Art. 108 – PRESCRIZIONI TECNICHE PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE ALLE PROPRIETA’ DA CUI SI ORIGINANO SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

1. Negli edifici con facciate prospicienti cortili e giardini devono essere allacciati mediante un’unica tubazione alla rete fognaria, ferma restando la divisione delle canalizzazioni interne in base alla qualità delle acque scaricate.
2. Le diverse colonne verticali di scarico delle acque domestiche e meteoriche, ove sia consentita l’immissione in fognatura di queste ultime, devono essere collegate, tramite le reti interne, alle tubazioni di scarico dotate di idoneo pozzetto d’ispezione o controllo, ubicato all’esterno della proprietà privata. Le linee interne dedicate al convogliamento delle acque meteoriche dovranno mantenersi separate dalle altre linee di smaltimento reflui fino al pozzetto di allaccio anche nei casi di rete pubblica di tipo misto.
3. Ai piedi delle colonne verticali o nei punti di incrocio della rete di scarico interna, sia essa di acque meteoriche che di acque domestiche, devono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione con fondo sagomato per impedire il deposito dei materiali.
4. E’ vietato evacuare acque reflue domestiche o assimilabili mediante pluviali.
5. I pluviali della facciata adiacenti alla pubblica via devono essere incassati nella muratura per la parte compresa fra il piano stradale ed il solaio del primo piano, per evitare intralci danni e rotture ai pluviali stessi oppure essere provvisti di terminali in ghisa o acciaio o materiale plastico idoneo.
6. E’ fatto divieto di scaricare direttamente i pluviali sulla sede stradale e sui marciapiedi. E’ altresì proibito il convogliamento sul suolo pubblico delle acque piovane non canalizzate raccolte sulle superfici private (piazzali, tetti, ecc.).
7. Tutti i manufatti di trattamento ed i pozzetti, devono essere a tenuta idraulica, tutti gli elementi, i giunti e gli innesti devono essere perfettamente sigillati, devono essere inoltre ispezionabili mediante idonei chiusini facilmente apribili.
8. Nei punti di incrocio e di confluenza di tutte le reti devono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione con fondo sagomato per impedire il deposito dei materiali.
9. Le condotte dovranno essere costituite da tubi in materiale impermeabile e resistente all’azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione), dovrà essere inoltre assicurata la perfetta impermeabilità e continuità di deflusso tra i vari manufatti, i pozzetti di ispezione devono essere muniti di fondo sagomato per impedire il deposito dei materiali.
10. Le pendenze delle suddette tubazioni dovranno consentire tempi di permanenza e velocità di deflusso delle acque reflue nelle condotte tali da evitare sia la formazione di depositi di materiali che possono dar luogo a fenomeni di settizzazione.
11. Per tutti gli scarichi fognari (pluviali, griglie, wc, lavelli, lavandini, docce, ecc.) dovrà essere installata idonea apparecchiatura anti rigurgito.

12. Nelle zone soggette a transito di mezzi mobili, tutti i manufatti dovranno essere realizzati con idonei materiali e caratteristiche in relazione al carico superficiale prevedibile.

Art. 109 – PRESCRIZIONI TECNICHE PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE DEGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

1. Negli stabilimenti industriali le canalizzazioni interne sono realizzate in modo tale che il Gestore o l'Autorità competente al controllo possa verificare la formazione dei singoli scarichi all'interno dell'insediamento stesso. Le condotte che convogliano le acque reflue industriali devono essere tenute separate dalle altre e destinate al solo allontanamento delle acque industriali stesse senza immissione di acque reflue di natura diversa (meteoriche, di raffreddamento, servizi igienici, mense ecc.). Le canalizzazioni, i manufatti e le dimensioni degli stessi, relativi al trasporto di acque reflue provenienti da servizi igienici, mense, spogliatoi e acque reflue meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, sono realizzate in conformità a quanto previsto all'articolo 52.
2. In sede di domanda di allacciamento o di "autorizzazione allo scarico", a discrezione del Gestore del Servizio Idrico Integrato, possono essere richiesti i calcoli idraulici per il dimensionamento delle condutture.
3. In casi particolari il Gestore del Servizio Idrico Integrato può imporre in deroga all'art. 5 lo scarico separato delle acque di raffreddamento o di particolari effluenti parziali di processo, in corpi ricettori diversi dalla rete fognaria, fermo restando il rispetto delle disposizioni e degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia.
4. Gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente al controllo e del Gestore con le modalità attualmente previste dal D. Lgs. 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte III), in condizioni di sicurezza ed in modo agevole; in particolare, i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro.
5. Il pozzetto per il prelievo deve essere collocato subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria, in prossimità del limite esterno della proprietà privata e liberamente accessibile dall'esterno; nel caso di controllo della percentuale di riduzione dell'inquinante, deve essere previsto un punto di prelievo anche all'entrata dell'impianto di pretrattamento.
6. In termini di realizzazione il pozzetto d'ispezione dovrà:
 - consentire un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza;
 - avere dimensione minima pari a 60 cm e una profondità tale da consentire il posizionamento dell'apparecchiatura per il campionamento in automatico nelle 24 ore;
 - consentire la creazione all'interno del pozzetto di un battente idraulico idoneo al campionamento automatico: il dislivello tra il tubo di ingresso nel pozzetto e il foro di uscita deve essere di almeno 20 cm, ed il tubo di ingresso deve essere sporgente di almeno 10 cm dalla parete interna del pozzetto;
 - consentire il prelievo di un campione omogeneo: a questo scopo il tubo in uscita deve essere posizionato in modo che sul fondo non si creino ristagni.

Art. 110 – PRESCRIZIONI TECNICHE SPECIALI PER GLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

1. Qualora il Gestore del Servizio Idrico Integrato, lo richieda, presso ogni singolo stabilimento industriale potrà essere installata una stazione di controllo della qualità e/o quantità dei reflui immessi nella rete fognaria pubblica, accessibile al personale di servizio del Gestore del Servizio Idrico Integrato e agli altri soggetti preposti al controllo. Tutte le apparecchiature installate devono essere mantenute in perfetto stato di funzionamento a totale carico dell'utente. Le caratteristiche delle stazioni sono preventivamente approvate dal Gestore del Servizio Idrico Integrato che, in

ATO Centro Ovest 3 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

funzione della caratteristica dei reflui e della quantità delle acque immesse nella rete fognaria, può richiedere:

- a) il monitoraggio in continuo con sistemi di campionamento automatico;
 - b) l'installazione di misuratori di portata;
 - c) la realizzazione di appositi vani o pozzetti (eventualmente accessoriati, per l'installazione temporanea dei campionatori automatici del Gestore del Servizio Idrico Integrato o degli altri soggetti incaricati al controllo, internamente alla proprietà);
 - d) misuratori volumetrici della quantità di acqua approvvigionata per i diversi usi (servizi igienici, raffreddamento, lavaggio, ecc.).
2. Per gli scarichi di acque reflue industriali immesse nella rete fognaria pubblica attraverso canalizzazioni interne condominiali, ove non sia tecnicamente realizzabile lo specifico pozzetto di prelievo accessibile dall'esterno della proprietà, il punto di campionamento è predisposto subito a monte della confluenza nelle condotte condominiali e comunque prima di qualsiasi miscuglio con acque reflue diverse dalle industriali.
 3. Gli oneri di acquisto, di messa in opera, di manutenzione e gestione dei dispositivi di misura o campionamento e dei manufatti sono a carico del titolare dello scarico autorizzato.

Art. 111 – SERVITU' DI FOGNATURA

1. Nel caso in cui il titolare di un insediamento non avesse la possibilità di scaricare le acque reflue nella rete fognaria comunale, se non attraversando l'altrui proprietà, può richiedere all'Autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di fognatura coattiva a norma dell'art. 1033 e seguenti del codice civile.
2. Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario può impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo, se le condotte risultino idonee, l'immissione del refluo nelle proprie.
3. Nel caso di adozione di provvedimenti di cui all'art. 62 comma 1 le scadenze imposte per la realizzazione degli allacciamenti e attraversamenti su altrui proprietà dovranno tenere conto delle tempistiche per l'ottenimento delle servitù da parte del titolare.

Art. 112 – MISURATORI DEL PRELIEVO IDRICO AUTONOMO

1. Gli utenti che si approvvigionano in tutto od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti alla installazione ed alla verifica del buon funzionamento di idonei strumenti di misura volumetrici delle acque prelevate. Il misuratore volumetrico, installato dal Gestore su predisposizione eseguita a cura e spese dell'utente, deve essere installato al limite della proprietà e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della corrispondenza dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato può imporre a spese dell'utente, una diversa collocazione del misuratore qualora lo stesso sia installato in posizione non idonea. L'utente è obbligato a comunicare al Gestore del Servizio Idrico Integrato gli eventuali blocchi o guasti del misuratore nonché l'eventuale spostamento dello stesso. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato provvede inoltre ad apporre apposito sigillo di controllo sul misuratore qualora lo stesso non ne sia già provvisto.
2. Salvo quanto previsto all'art. 95, per gli insediamenti con prelievi e scarichi idrici significativi, è facoltà del Gestore del Servizio Idrico Integrato prescrivere all'utente la periodica trasmissione dei dati del misuratore ovvero di effettuare a mezzo del personale specifiche letture.

Art. 113 – VISITE TECNICHE

1. Prima del rilascio del nulla osta all'allacciamento e dell'autorizzazione allo scarico per l'ammissione al servizio di fognatura e depurazione o dell'autorizzazione all'allacciamento e allo scarico, il Gestore del Servizio Idrico Integrato può effettuare un sopralluogo per la verifica della regolare esecuzione delle canalizzazioni interne e di allacciamento e la loro conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite, l'integrità e la qualità dei materiali utilizzati e la realizzazione a regola d'arte dell'allacciamento.
2. Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare visite tecniche alle canalizzazioni interne degli insediamenti esistenti, al fine di controllare lo stato di manutenzione e le condizioni di funzionamento. Qualora a seguito della visita tecnica fossero imposte particolari prescrizioni, il Gestore del Servizio Idrico Integrato ne verifica l'osservanza con successive ispezioni.
3. Le visite tecniche sono finalizzate soltanto alla constatazione della avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto del presente Regolamento, alla loro conformità ai progetti approvati e come tale non costituiscono collaudo tecnico e pertanto non coinvolgono il Gestore del Servizio Idrico Integrato, in eventuali responsabilità in ordine alle scelte operate dai progettisti o dalle imprese esecutrici.
4. E' onere dell'utente redigere e conservare idonea documentazione fotografica atta a dimostrare la corrispondenza al progetto approvato delle opere fognarie interne eseguite.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI
--

Art. 114 – ABROGAZIONE DISPOSIZIONI PRECEDENTI

1. Il presente Regolamento, dalla data di approvazione, sostituisce il regolamento fognario precedente che si intende espressamente abrogato.

Art. 115 – REVISIONI ED AGGIORNAMENTI

1. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, effettua la revisione periodica del Regolamento sulla base di eventuali migliorie tecnologiche presenti sul mercato, di aggiornamenti normativi.

Art. 116 – PUBBLICITA'

1. Copia del presente Regolamento è depositata presso gli uffici tecnici comunali e quelli del Gestore del Servizio Idrico Integrato ed è scaricabile dal sito internet del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Art. 117 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i relativi regolamenti attuativi. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nel presente Regolamento, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 118 – LAVORI EDILI E RELATIVI PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

1. Nelle more del completamento dell'organico del Gestore, tutti i lavori edili, necessari per l'esecuzione di nuovi allacci o spostamenti/potenziamenti e le attività volte alla richiesta ed ottenimento dei relativi permessi ed autorizzazioni, devono essere eseguiti direttamente dal Richiedente.